



**GUIDA OPERATIVA AI QUADRI RM – RT –RW
DEL MODELLO REDDITI PF 2019**

MAGGIO 2019

Sommario

Premessa	pag. 2
1. Redditi di capitale	pag. 2
2. QUADRO RM SEZIONE V: redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva	pag. 3
3. QUADRO RM SEZIONE X: rivalutazione del valore dei terreni - QUADRO RT SEZIONE VII: rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati (art. 2, d.l. n. 282/2002 e succ. modif.)	pag. 6
4. QUADRO RM - SEZIONE XII: redditi corrisposti da soggetti non obbligati all'effettuazione delle ritenute d'acconto	pag. 8
5. QUADRO RT: plusvalenze di natura finanziaria	pag. 15
6. QUADRO RW: investimenti e attività finanziarie all'estero, monitoraggio - IVIE/IVAFE	pag. 27
7 - Stock Option: Quadro RT, RW e IVAFE	pag. 43

PREMESSA

Come è noto, i contribuenti che presentano il Mod. 730/2019 devono, inoltre, presentare:

- il quadro RM del mod. REDDITI Persone fisiche 2019 se hanno percepito nel 2018:
 - redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana;
 - interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva (prevista dal D. Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni);
 - indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta;
 - proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta un'imposta sostitutiva pari al 20%;
 - redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20%.

Il quadro RM deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni operata nel 2018.

I contribuenti che presentano il modello 730 e devono presentare anche il quadro RM del mod. REDDITI Persone fisiche 2019, non possono però usufruire dell'opzione per la tassazione ordinaria prevista per alcuni dei redditi indicati in questo quadro;

- il quadro RT del mod. REDDITI Persone fisiche 2019, se nel 2018 hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate, escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito.

Inoltre, possono presentare, in aggiunta al Mod. 730, il quadro RT i contribuenti che nel 2018 hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi.

Il quadro RT deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore delle partecipazioni operata nel 2018 (art. 7 della legge n. 448 del 2001 e art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni);

- il modulo RW del mod. REDDITI Persone fisiche 2019, se nel 2018 hanno detenuto investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria. Inoltre, il modulo RW deve essere presentato dai contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all'estero o che possiedono attività finanziarie all'estero per il calcolo delle relative imposte dovute (IVIE e IVAFE).

I quadri RM e RT e il modulo RW devono essere presentati, insieme al frontespizio del mod. REDDITI Persone fisiche 2019, nei modi e nei termini previsti per la presentazione dello stesso mod. REDDITI 2019.

Resta inteso che i contribuenti, in alternativa alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità appena descritte, possono utilizzare integralmente il mod. REDDITI Persone fisiche 2019.

Di seguito saranno esaminate le principali casistiche di compilazione sopra evidenziate relative ai predetti quadri, anche mediante esemplificazioni pratiche. Si rimanda alla lettura delle Istruzioni per la compilazione del Mod. Redditi PF 2 per maggiori dettagli e casi diversi da quelli esaminati nel presente lavoro.

1. REDDITI DI CAPITALE

Il TUIR non contiene una definizione generale dei redditi di capitale, ma una elencazione degli stessi. Tuttavia una definizione dei redditi di capitale può ricavarsi dalla lett. h) del comma 1 dell'art. 44 del TUIR a norma del quale rientrano in tale categoria tutti *“gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto”*.

Pertanto, i principali redditi di capitale sono gli interessi e i dividendi azionari, in quanto sia i primi che i secondi derivano dall'impiego di capitale e, almeno formalmente, sono certi nell'an, anche se non nel *quantum*. *Viceversa, non appartengono ai redditi di capitale, bensì ai capital gains, le plusvalenze realizzate con la cessione di azioni, obbligazioni o altri titoli. In tali casi infatti i differenziali positivi derivano da un evento incerto.*

Se percepiti nell'esercizio di impresa, i redditi di capitale fanno parte di tale tipologia reddituale.

In molti casi, infine, i redditi di capitale sono assoggettati a regimi sostitutivi e pertanto non sempre confluiscono nel reddito complessivo del percettore.

Nel caso in cui i redditi di capitale sono assoggettati a tassazione ordinaria gli stessi confluiscono nel reddito complessivo di chi li ha percepiti e dovranno essere dichiarati insieme a tutti gli altri redditi posseduti in un'unica dichiarazione.

Come è noto, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c), del DPR 917/1986 (TUIR), si considerano **partecipazioni qualificate** quelle che rappresentano, in alternativa:

- una percentuale superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria di una società non quotata,
- una percentuale superiore al 2% dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria di una società quotata,
- una percentuale superiore al 25% al capitale o al patrimonio di una società non quotata,
- una percentuale superiore al 5% al capitale o al patrimonio di una società quotata.

Le partecipazioni non qualificate sono quelle pari o inferiori alle percentuali di cui sopra.

In generale, *salvo quello che si dirà meglio nel paragrafo successivo con riferimento agli utili relativi al 2018.*

- gli utili derivanti da **partecipazioni qualificate** sono assoggettati a tassazione ordinaria e debbono pertanto essere indicati nella dichiarazione dei redditi del percettore, insieme a tutti gli altri redditi posseduti dallo stesso;
- gli utili di partecipazioni non qualificate sono assoggettati a tassazione sostitutiva, che deve essere applicata dall'intermediario che interviene nella riscossione con la conseguenza che tali redditi, se assoggettati a ritenuta d'imposta da parte dell'intermediario, non debbono essere indicati in dichiarazione. Tuttavia, nel caso di riscossione diretta, ovvero nel caso in cui la predetta ritenuta non sia stata applicata, tali redditi dovranno essere indicati nella Sezione V del Quadro RM del Mod. Redditi.

I redditi di capitale soggetti a tassazione ordinaria sono indicati nei righi D1 e D2 del Mod.730 o nei righi RL1 e RL2 del Mod. Redditi (come detto, in tali casi deve essere presentato il Mod. 730 o il Mod. Redditi con tutti i redditi posseduti dal contribuente).

I redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva, invece - sempreché non abbiano già subito l'applicazione della ritenuta d'imposta da parte dell'intermediario - debbono essere indicati nella Sezione V del Quadro RM del Mod. Redditi. In tal caso, come detto, è possibile compilare tale sezione del Mod. Redditi in aggiunta al Mod. 730 dove saranno indicati tutti gli altri redditi posseduti dal contribuente.

Si ricorda che In tutti i casi in cui è necessario convertire in euro redditi, spese e oneri originariamente espressi in valuta estera deve essere utilizzato il cambio indicativo di riferimento del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o quello del giorno antecedente più prossimo. Se in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese. I cambi del giorno delle principali valute sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I numeri arretrati della Gazzetta possono essere richiesti alle Librerie dello Stato o alle loro corrispondenti. Per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno consultare il sito della Banca d'Italia, all'indirizzo: <https://tassidicambio.bancaditalia.it/dailyRates>

2. QUADRO RM SEZIONE V: REDDITI DI CAPITALE SOGGETTI AD IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA

Nella Sezione V vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, *percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti.* Tali redditi *sono soggetti ad imposizione sostitutiva* nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 18 del TUIR).

Le Istruzioni del Mod. Redditi precisano una serie di codici identificativi per ciascuna categoria reddituale compresa nei redditi da indicare nella presente sezione (v. Tabella alla pagina successiva).

REDDITI DI CAPITALE SI FONTE ESTERA SOGGETTI AD IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA

A gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e degli altri titoli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, nonché gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti, che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti. Per tali categorie di redditi non è prevista l'opzione per la tassazione ordinaria;

B i proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisto, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri della UE, conformi alle direttive comunitarie, percepiti da persone fisiche senza applicazione della ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26 per cento;

C i proventi derivanti dalle operazioni di finanziamento in valori mobiliari di cui all'art. 7 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, corrisposti da soggetti non residenti, compresi i proventi derivanti da mutuo di titoli garantito divenuti esigibili a partire da 1° luglio 1998;

D i proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute, divenuti esigibili a partire dal 1° luglio 1998, sempreché corrisposti da soggetti non residenti;

E i proventi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione ed i proventi relativi ai rendimenti delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale derivanti da contratti assicurativi stipulati con imprese di assicurazione non residenti, come previsto dall'art. 44, comma 1, lettere g-quater) e g quinquies) del TUIR;

F i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, costituiti presso soggetti non residenti, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di intermediari;

G gli interessi e gli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero;

H gli utili di fonte estera derivanti da partecipazioni di cui alla lettera c bis) dell'art. 67 del Tuir (*partecipazioni non qualificate*) assoggettati a *ritenuta a titolo d'imposta del 26 per cento*. La predetta ritenuta, a titolo definitivo, viene applicata anche ai proventi di fonte estera derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, con un apporto diverso da opere e servizi. Per tale categoria di redditi non è possibile esercitare l'opzione per la tassazione ordinaria.

Ovviamente, come detto, tali redditi debbono essere dichiarati solo se non è stata applicata la ritenuta d'imposta prevista, ad esempio perché percepiti direttamente, *senza l'intervento di intermediari residenti*.

I altri redditi di capitale di fonte estera che non concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente¹.



Le medesime Istruzioni precisano anche che "dal 1° gennaio 2018², anche gli *utili e gli altri proventi di fonte estera derivanti da partecipazioni di natura qualificata*, formati con utili prodotti

¹ Nel caso dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dagli OICR immobiliari, e a quelli istituiti in Lussemburgo, limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, percepiti senza applicazione della ritenuta, al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale, indicare il codice L "proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisto, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari istituiti in Italia, diversi dagli OICR immobiliari, e a quelli istituiti in Lussemburgo, percepiti da persone fisiche senza applicazione della ritenuta a titolo d'imposta"

² L' art.1, commi da 1003 a 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha modificato il trattamento fiscale dei redditi di capitale provenienti dalle partecipazioni di natura qualificata, ai sensi dell'art. 67 comma 1, lett. c) del TUIR, percepiti dalle persone fisiche, prevedendo la tassazione nella misura del 26%. Pertanto, dal 1° gennaio 2018 gli utili e gli altri proventi di natura qualificata percepiti dalle persone fisiche residenti derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del TUIR, formati dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 sono assoggettati a ritenuta a

dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, sono assoggettati a tassazione come le partecipazioni non qualificate, pertanto, non devono più essere assoggettati a tassazione ordinaria".

Gli utili e gli altri proventi di natura qualificata derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti esteri di ogni tipo, formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad essere indicati nei rigi D1 e D2 del Mod.730 o nei rigi RL1 e RL2 del Mod. Redditi (come detto, in tali casi deve essere presentato il Mod. 730 o il Mod. Redditi con tutti i redditi posseduti dal contribuente).



Tuttavia, tale regime di tassazione sostitutiva non si applica per i contribuenti che detengono partecipazioni di natura qualificata ovvero non qualificata in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. Tali utili infatti continuano ad essere assoggettati a tassazione ordinaria (rigi D1 e D2 del Mod. 730, ovvero nei rigi RL1 ed RL2 del Mod. Redditi) a meno che non sia stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art. 167, comma 5, lett. b), del TUIR). In tal caso infatti gli utili e gli altri proventi saranno assoggettati a tassazione sostitutiva, con indicazione nella sezione in esame del mod. REDDITI Persone fisiche 2019 (che può essere presentato in aggiunta la Mod. 730).

Pertanto, in estrema sintesi, gli utili *prodotti dal 1° gennaio 2018*:

- derivanti da partecipazioni qualificate estere sono assoggettati a tassazione sostitutiva e, se percepiti direttamente senza intervento di un intermediario con applicazione della ritenuta d'imposta, debbono essere indicati nel rigo RM 12 del Mod. Redditi (che può essere presentato in aggiunta la Mod. 730);
- derivanti da partecipazioni qualificate o non qualificate in imprese residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati sono assoggettati a tassazione ordinaria (rigo D1 del Mod. 730, ovvero nel rigo RL1 del Mod. Redditi), a meno che non sia stato rilasciato parere favorevole dell'Agenzia delle Entrate. In tal caso, ossia in caso di parere favorevole, gli utili e gli altri proventi devono, invece, essere indicati nella presente sezione V del quadro RM del mod. REDDITI Persone fisiche 2019.

Sez. V - Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva	1	2	3	4	5	6	7
	Tipo	Codice stato estero	Ammontare reddito	Aliquota %	Imposta sostitutiva dovuta	Opzione tassazione ordinaria	Vedi istruzioni
RM12			,00		,00		
RM13	Proventi delle obbligazioni non assoggettabili all'imposta sostitutiva di cui al D. Lgs. 239/96			1	2		
				,00	,00		

Ciò premesso, nel rigo RM12, indicare:

- nella colonna 1, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione riportata in APPENDICE alla voce "Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva"; nel caso dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi dagli OICR immobiliari, e a quelli istituiti in Lussemburgo, limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, percepiti senza applicazione della ritenuta, al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale, indicare il codice L "proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisto, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari istituiti in Italia, diversi dagli OICR immobiliari, e a quelli istituiti in Lussemburgo, percepiti da persone fisiche senza applicazione della ritenuta a titolo d'imposta";
- nella colonna 2, il codice dello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto (vedere in APPENDICE al FASCICOLO 1, la tabella "Elenco Paesi e Territori esteri"). Nel caso di redditi derivanti dalla partecipazione agli OICR istituiti in Italia e a quelli istituiti in Lussemburgo non è necessario compilare questa colonna;
- nella colonna 3, l'ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subite nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto;
- nella colonna 4, l'aliquota applicabile;
- nella colonna 5, l'imposta dovuta.

Nella colonna 6, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria (vedere le istruzioni di rigo RM15). In tal caso, per i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero compete il credito per le imposte eventualmente pagate all'estero.

La colonna 7 va barrata se trattasi dei proventi di cui al comma 1 dell'art. 26-quinquies del D.P.R. n. 600 del 1973.

titolo d'imposta pari al 26% (salvo che non si tratti di distribuzioni di utili formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, alle quali continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni (art. 1, comma 1006, della citata legge).

Nel rigo RM13, con riferimento ai redditi di capitale di cui all'art. 4 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, indicare:

- nella colonna 1, l'ammontare del reddito che non è stato assoggettato ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;
- nella colonna 2, l'imposta dovuta.

Esempio:

in data 11 luglio 2018 il sig. Bianchi ha percepito un dividendo di 1.000 dollari al lordo dell'imposta estera di 150 dollari, derivanti dal possesso di una partecipazione non qualificata relativa ad una società residente negli Stati Uniti d'America.

Paese	Valuta	Codice ISO	Codice UIC	Quotazione	Convenzione di cambio	Data di riferimento (CET)
STATI UNITI	Dollaro USA	USD	001	1.1735	Quantita' di valuta estera per 1 Euro	2018-07-11

USD 1.000,00 = € 852,15

Sez. V - Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva	RM12	1	2	3	4	5	6	7
	H	069	852,00	26	223,00			
	RM12	Proventi delle obbligazioni non assoggettabili		1	2			

3. QUADRO RM SEZIONE X: RIVALUTAZIONE DEL VALORE DEI TERRENI - QUADRO RT SEZIONE VII: RIVALUTAZIONE DEL VALORE DELLE PARTECIPAZIONI NON NEGOZIATE NEI MERCATI REGOLAMENTATI (ART. 2, D.L. N. 282/2002 E SUCC. MODIF.)

L'art. 1, comma 568, Finanziaria 2018, modificando l'art. 2, comma 2, D.L. n. 282/2002, ha riproposto la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;

alla data dell'1.1.2018, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

Si ricorda che era fissato al 30.6.2018 il termine entro il quale effettuare:

- la redazione / asseverazione della perizia di stima;
- il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta (o della prima rata, in caso versamento rateale).

L'imposta sostitutiva dovuta doveva essere versata tramite mod. F24:

- in unica soluzione entro il 30.6.2018 (perché di sabato, 02.07.2018), oppure
- in 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30.6.2018 applicando, alle rate successive alla prima gli interessi nella misura del 3%. I termini di versamento, quindi, sono così individuati:
 - 1° rata → entro il 30.6.2018 (02.07.2018)
 - 2° rata → entro il 30.6.2019 + interessi del 3% calcolati dal 30.6.2018;
 - 3° rata → entro il 2.7.2020 + interessi del 3% calcolati dal 30.6.2018.

Per la rivalutazione all'1.1.2018 l'imposta sostitutiva risulta pari all'8% sia per le partecipazioni (qualificate e non) che per i terreni.

A tal fine deve essere utilizzato il seguente codice tributo 8055 per la rideterminazione delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati 8056 per la rideterminazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola. Quale anno di riferimento va indicato "2018".

Le sezioni in oggetto devono essere compilate come segue.

Quadro RM - SEZIONE X - Rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell'art. 2, DL n. 282/2002 e successive modificazioni

Sez. X - Rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell'art. 2 D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni	RM20	Valore rivalutato	Imposta sostitutiva dovuta	Imposta versata	Imposta da versare	Rateizzazione	Versamento cumulativo
	1	,00	2	3	4	5	6
	RM21	,00	,00	,00	,00		
	RM22	,00	,00	,00	,00		

Nel caso di comproprietà di un terreno o di un'area rivalutata sulla base di una perizia giurata di stima, ciascun comproprietario deve dichiarare il valore della propria quota per la quale ha effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta.

Nel caso di versamento cumulativo dell'imposta per più terreni o aree deve essere distintamente indicato il valore del singolo terreno o area con la corrispondente quota dell'imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi. Per la compilazione del rigo, in particolare, indicare:

- nella colonna 1, il valore rivalutato risultante della perizia giurata di stima;
- nella colonna 2, l'imposta sostitutiva dovuta;
- nella colonna 3, l'imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni che può essere scomputata dall'imposta sostitutiva dovuta relativa alla nuova rideterminazione;
- nella colonna 4, l'imposta residua da versare è pari all'importo della differenza tra l'imposta di colonna 2 e quella di colonna 3; qualora il risultato sia negativo il campo non va compilato;
- nella colonna 5, deve essere barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva residua da versare di colonna 4 è stato rateizzato;
- nella colonna 6, deve essere barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva residua da versare di colonna 4 indicata nella colonna 2 è parte di un versamento cumulativo.

Esempio

Il sig. Verdi è proprietario, in parti uguali con un fratello, di un terreno edificabile. I comproprietari decidono di avvalersi, per la prima volta, delle norme sulla rivalutazione dei terreni. Il valore del terreno, alla data del 1° gennaio 2018, viene determinato, con perizia giurata di stima redatta da un tecnico abilitato, in euro 100.000. Il sig. Verdi provvede al versamento dell'intero importo dovuto sulla sua quota (euro 4.000), mediante F24 (v. fig. sotto).

SEZIONE ERARIO		codice tributo	rateazione/regione/prov./ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	SALDO (A-B)	
IMPOSTE DIRETTE - IVA		8056		2018	4.000,00			
RITENUTE ALLA FONTE								
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI								
codice ufficio	codice atto						+/ -	
TOTALE A					4.000,00 B		+	4.000,00

Sez. X - Rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell'art. 2 D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni	RM20	Valore rivalutato	Imposta sostitutiva dovuta	Imposta versata	Imposta da versare	Rateizzazione	Versamento cumulativo
	1	50.000,00	2	3	4	5	6
	RM21	,00	,00	,00	,00		X
	RM22	,00	,00	,00	,00		

Quadro RT - SEZIONE VII - Rideterminazione del valore delle partecipazioni di cui all'art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis) del TUIR

SEZIONE VII	Partecipazioni rivalutate art. 2, D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni	RT105	RT106	Valore della partecipazione	Imposta dovuta	Imposta versata	Imposta da versare	Rateizzazione	Versamento cumulativo
		1	2	3	4	5	6		
		RT105		,00	,00	,00	,00		
		RT106		,00	,00	,00	,00		

Nella colonna 1, il valore rivalutato risultante dalla perizia giurata di stima;

- nella colonna 2, l'imposta sostitutiva dovuta, determinata applicando l'aliquota dell'8 per cento all'importo di colonna 1;
- nella colonna 3, l'imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni che può essere scomputata dall'imposta sostitutiva dovuta relativa alla nuova rideterminazione;

- nella colonna 4, l'imposta da versare pari all'importo della differenza tra l'imposta di colonna 2 e quella di colonna 3; qualora il risultato sia negativo il campo non va compilato;
- nella colonna 5, deve essere barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva da versare di colonna 4 è stato rateizzato;
- nella colonna 6, deve essere barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva da versare di colonna 4 indicata nella colonna 2 è parte di un versamento cumulativo.

Si ricorda che la rivalutazione presenta le seguenti caratteristiche.

Rivalutazione dei Terreni:

- a) il valore (costo) rideterminato è rilevante ai fini del calcolo della plusvalenza ex art. 67, comma 1, lett. a) e b), TUIR;
- b) è possibile rivalutare i terreni già ceduti al momento del giuramento della perizia di stima (tuttavia la perizia deve essere redatta prima del rogito, a seguito dell'obbligo di indicare nello stesso il valore periziato del terreno – v. Risoluzione 27.5.2015, n. 53/E);
- c) per un terreno identificato da una particella, in parte edificabile e in parte agricolo, è possibile limitare la rivalutazione alla sola parte edificabile, senza dover frazionare la stessa. A tal fine, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 81/E, nella perizia di stima va richiamato lo strumento urbanistico che individua tali destinazioni. E' inoltre ammessa la possibilità di rivalutare i terreni posseduti in comunione pro indiviso anche da parte di alcuni dei comproprietari. Il singolo comproprietario, dopo aver determinato mediante la perizia di stima il valore dell'intera area, deve assoggettare ad imposta sostitutiva (8%) la parte di tale valore corrispondente alla propria quota;
- a) la rivalutazione spiega i suoi effetti anche per un terreno successivamente oggetto di esproprio, se il contribuente opta per la tassazione ex art. 67, comma 1, lett. b), TUIR (v. Circolare 6.11.2002, n. 81/E);
- b) *riconoscimento della rivalutazione per la determinazione della plusvalenza nel caso in cui il corrispettivo della cessione risulti inferiore al "nuovo" costo a condizione che lo stesso costituisca il "valore normale minimo di riferimento" anche ai fini delle imposte di registro e ipocastali;*

Rivalutazione delle partecipazioni:

- a) il valore (costo) rideterminato è rilevante ai fini del calcolo della plusvalenza ex art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis), TUIR;
- b) irrilevanza fiscale della minusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione rivalutata;
- c) possibilità di effettuare una rivalutazione parziale;
- d) impossibilità di utilizzare il valore rivalutato in caso di recesso "tipico", ossia qualora la società provveda alla liquidazione della quota al socio (il reddito conseguito è qualificato, infatti, reddito di capitale e non reddito diverso);
- e) possibilità di rivalutazione anche in caso di cessione della partecipazione prima del giuramento della perizia di stima, qualora il contribuente applichi il regime della dichiarazione;

Infine, si ricorda che gli eredi / donatari che hanno acquisito un terreno / partecipazione successivamente all'1.1.2018, non possono fruire della rivalutazione poiché a tale data non erano possessori del bene.

4. QUADRO RM - SEZIONE XII: REDDITI CORRISPOSTI DA SOGGETTI NON OBBLIGATI ALL'EFFETTUAZIONE DELLE RITENUTE D'ACCONTO


Nella Sezione XII devono essere indicati i redditi erogati ad esempio da un soggetto che non riveste la qualifica di sostituto d'imposta assoggettabili a tassazione separata, quali il trattamento di fine rapporto (TFR) e gli arretrati di lavoro dipendente percepiti da collaboratori domestici, baby-sitter, badanti (contratti di collaborazione domestica). Vanno altresì indicate in tale sezione le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in cui il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.

I decreti legislativi n. 47 / 2000 e n. 168 / 2001, hanno previsto una diversa modalità di determinazione della base imponibile per il TFR maturato a partire dal 1° gennaio 2001. Pertanto, ai fini del calcolo dell'ammontare imponibile è necessario distinguere la quota di TFR maturato al 31 dicembre 2000 dalla quota di TFR maturato dal 1 gennaio 2001.

La sezione XII, per ciò che riguarda il TFR e altre indennità, risulta pertanto suddivisa in due sezioni:

- prima sezione relativa al TFR maturato al 31 dicembre 2000 e
- seconda sezione relativa al TFR maturato a partire dal 1° gennaio 2001,

Nelle colonne da 1 a 3 andranno indicati i dati relativi al rapporto di lavoro (data inizio, data fine o di richiesta dell'anticipazione ed il periodo intercorrente fra le due date).



Sez. XII - Redditi corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute d'acconto

DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO									EREDE	
Data inizio rapporto di lavoro			Data fine rapporto di lavoro			Periodo di commisuraz.			Percentuale erede	Codice fiscale del deceduto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	4	5
giorno	mese	anno	giorno	mese	anno	anni	mesi			
TFR ED ALTRE INDENNITÀ MATURATE AL 31/12/2000										
TFR									Periodo di lavoro per il quale spettano le riduzioni	

Nelle colonne da 1 a 3 vanno indicati i dati relativi al rapporto di lavoro. In particolare:

- nella colonna 1, indicare la data di inizio del rapporto di lavoro;
- nella colonna 2, indicare la data di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di anticipazione del TFR va indicata la data della richiesta dell'anticipazione, o, in alternativa, il 31 dicembre 2018;
- nella colonna 3, indicare il periodo compreso tra l'inizio e la cessazione del rapporto di lavoro espresso in anni e mesi. In caso di anticipazione del TFR va indicato il periodo compreso tra la data di inizio del rapporto di lavoro e la data di richiesta dell'erogazione, o in alternativa il 31 dicembre dell'anno precedente la medesima data;
- nella colonna 4, indicare la percentuale del reddito spettante all'erede; in tal caso, nelle successive colonne indicare l'indennità complessivamente erogata nell'anno o in anni precedenti a tutti i coeredi (o al de cuius) e gli acconti complessivamente versati dai medesimi (o dal de cuius) in anni precedenti. Gli acconti da versare (colonne 21 e 38) dovranno invece essere commisurati alla percentuale di colonna 4;
- nella colonna 5, indicare il codice fiscale del dipendente deceduto.

TFR ed altre indennità maturate al 31 dicembre 2000 (colonne da 6 a 21)

TFR ED ALTRE INDENNITÀ MATURATE AL 31/12/2000											
TFR									Periodo di lavoro per il quale spettano le riduzioni		
TFR maturato	TFR erogato nel 2018	Titolo	TFR erogato in anni precedenti	Tempo pieno	Tempo parziale	% tempo parziale					
6	7	8	9	10	11	12					
,00	,00		,00								
Altre indennità											
Ammontare erogato nel 2018	Titolo	Erogato in anni precedenti	Riduzioni			Totale imponibile					
13	14	15	16	17	18	19					
,00			,00	,00		,00					
Acconto del 20%						Acconti versati in anni precedenti			Acconto da versare		
18						20			21		
,00						,00			,00		

Le Istruzioni precisano che per quanto riguarda la Quota di TFR maturato al 31 dicembre 2000, occorre *ridurre l'ammontare del TFR erogato di una somma pari a euro 309,87 (ovvero a euro 258,23 se il rapporto di lavoro è cessato entro il 30 dicembre 1997) per ciascun anno preso a base di commisurazione (colonne da 6 a 21)*. L'importo annuo di euro 309,87 deve essere rapportato a mese per i periodi inferiori all'anno e deve essere proporzionalmente ridotto negli anni in cui il rapporto si è svolto per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro (periodi di part-time)³.

Esempio:

Periodo di lavoro a tempo pieno 2 anni e 3 mesi

Periodo di lavoro a tempo parziale 1 anno (50%)

Importo da indicare a colonna 16 = 852

Infatti:

$(309,87 \times 2) + (309,87 \times 3/12) + (309,87 \times 50\%) = 852,00$ (da riportare a colonna 16)

In attuazione della Legge Finanziaria 2008 (art.2 c. 514 legge n.244/2007), il decreto 20 marzo 2008 ha disciplinato la specifica detrazione Irpef applicabile nella tassazione dei trattamenti di fine rapporto ed indennità equipollenti erogati a partire dall'aprile del 2008. *L'importo della detrazione in esame, indicato nella tabella sottostante, non si riferisce a ciascun anno di lavoro, ma è un importo forfettario che non può superare i 70 euro.*

La detrazione – che non riguarda le fasce di TFR medio alte – deve essere determinata in base all'ammontare del reddito di riferimento calcolato ai sensi dell'articolo 19 del TUIR che, come è noto, è pari al *TFR spettante diviso per il numero degli anni di lavoro e moltiplicato per dodici*⁴.

³ La durata massima dell'orario lavorativo è in genere di 10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali, per i *lavoratori conviventi*, ovvero di 8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni oppure su 6 giorni, per i *lavoratori non conviventi*.

⁴ Esempio:

TFR maturato dal 01.01.1995 al 31.12.2000 pari ad € 15.000,00

Reddito di riferimento (RR): $15.000,00 / 6 \times 12 = 30.000,00$

Reddito di riferimento (in euro)	Detrazione spettante (in euro)
fino a 7.500	70
oltre 7.500 e fino a 28.000	$50 + 20,00 \times \frac{(28.000 - \text{reddito riferimento})}{20.500}$
oltre 28.000 e fino a 30.000	$50 \times \frac{(30.000 - \text{reddito riferimento})}{2.000}$

Se il risultato dei rapporti indicati è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali. La detrazione va riconosciuta dai datori di lavoro, in qualità di sostituti d'imposta, al momento della liquidazione del saldo o dell'acconto del TFR o delle indennità equipollenti. Nel caso di dipendenti che abbiano più cessazioni di rapporti di lavoro nel corso dell'anno la detrazione spetta una sola volta. Per i lavoratori dipendenti che percepiscono le indennità di fine rapporto da un datore di lavoro che non riveste la qualifica di sostituto d'imposta, la detrazione spettante è determinata in sede di dichiarazione dei redditi.

TFR ED ALTRE INDENNITÀ MATURATE AL 31/12/2000											
TFR					Periodo di lavoro per il quale spettano le riduzioni						
6	7	8	9		Tempo pieno		Tempo parziale		% tempo parziale		
TFR maturato	TFR erogato nel 2018	TITOLO	TFR erogato in anni precedenti		10	11	12	13	14	15	
anni	mesi	anni	mesi	% tempo parziale							
,00	,00		,00								
Altre indennità					Riduzioni			Totale imponibile			
13	14	15		16					17		
Ammontare erogato nel 2018	TITOLO	Erogato in anni precedenti									
,00				,00					,00		
Acconto del 20%			Detrazioni di cui al decreto 20/03/2008		Acconti versati in anni precedenti		Acconto da versare				
			18	19	20					21	
			,00	,00	,00					,00	

- nella colonna 6, indicare l'ammontare del TFR maturato al 31 dicembre 2000, inteso come importo disponibile presso il datore di lavoro a tale data, aumentato delle anticipazioni e degli acconti eventualmente già erogati;
- nella colonna 7, indicare l'ammontare del TFR erogato nel corso del 2018 e riferito al TFR maturato al 31 dicembre 2000;
- nella colonna 8, indicare:
 - A – se si tratta di anticipazione;
 - B – se si tratta di saldo;
 - C – se si tratta di acconto;
- nella colonna 9, indicare l'ammontare complessivo delle anticipazioni e degli acconti di TFR erogato in anni precedenti riferibile al TFR maturato al 31 dicembre 2000.

Nelle seguenti colonne 10, 11 e 12 indicare il periodo di lavoro per il quale spettano le riduzioni:

- nella colonna 10, indicare il periodo, espresso in anni e mesi, di lavoro svolto a tempo pieno;
- nella colonna 11, indicare l'eventuale periodo, espresso in anni e mesi, di lavoro svolto a tempo parziale al 31 dicembre 2000, specificando nella successiva colonna 12 la relativa percentuale (da calcolare con la seguente operazione: numero ore lavorate diviso il totale delle ore previste dal contratto nazionale);
- nella colonna 13, indicare l'ammontare complessivo delle altre indennità e somme corrisposte nel 2018, riferibile al TFR maturato al 31 dicembre 2000 al netto dei contributi previdenziali obbligatori per legge;
- nella colonna 14, indicare:
 - A – se si tratta di anticipazione;
 - B – se si tratta di saldo;
 - C – se si tratta di acconto;
- nella colonna 15, indicare l'ammontare complessivo delle anticipazioni e degli acconti di altre indennità erogato in anni precedenti riferibile al maturato al 31 dicembre 2000;
- **nella colonna 16, indicare l'importo della riduzione complessivamente spettante sul TFR maturato al 31 dicembre 2000. Si precisa che l'importo della colonna 16 non può eccedere la somma degli importi delle colonne 7 e 9;**
- nella colonna 17, indicare il risultato della seguente operazione: (colonna 7 + colonna 9 – colonna 16) + (colonna 13 + colonna 15)
- nella colonna 18, indicare l'importo pari al 20 per cento dell'imponibile riportato nella precedente colonna 17;
- **nella colonna 19, indicare l'ammontare della detrazione spettante ai sensi dell'art. 1 del decreto 20 marzo 2008 sul TFR e sulle indennità equipollenti di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) del TUIR. Tale detrazione non compete sulle anticipazioni. Nella ipotesi in cui l'importo della detrazione sia superiore all'acconto (colonna 18), l'eccedenza andrà riportata alla colonna 36;**
- nella colonna 20, indicare l'ammontare complessivo degli acconti di imposta versati negli anni precedenti in relazione alle somme evidenziate nei punti 9 e 15;
- nella colonna 21, indicare l'acconto da versare derivante dalla seguente operazione: colonna 18 – colonna 19 – colonna 20. Se il risultato è minore di zero indicare zero. Si precisa che in caso di somme percepite dall'erede, l'importo da evidenziare nella presente colonna deve essere commisurato alla percentuale di colonna 4 (vedere in proposito le precisazioni contenute a colonna 4). Si ricorda che l'importo dell'acconto risultante dalla colonna 21 deve essere versato utilizzando nella delega di pagamento (modello F24) il codice tributo 4200;

TFR ed altre indennità maturate dal 1° gennaio 2001 (colonne da 22 a 40)

RM25 TFR ED ALTRE INDENNITÀ MATURATE DAL 1/1/2001									
TFR					Periodo di lavoro per il quale spettano le detrazioni				
22	23	24	25	26	27	28	29		
TFR maturato	TFR erogato nel 2018	Titolo	TFR erogato in anni precedenti	Tempo determinato	Tempo pieno	Tempo parziale	% tempo parziale		
					anni	mesi	anni	mesi	
,00	,00		,00						
Altre indennità									
30	31	32							
Ammontare erogato nel 2018	Titolo	Erogato in anni precedenti							
,00									
33	34	35	36	37					
Totale imponibile	Acconto del 20%	Detrazione d'imposta	Detrazioni di cui al decreto 20/03/2008	Acconti versati in anni precedenti					
,00	,00	,00	,00	,00					
RIVALUTAZIONI SUL TFR MATURATO DAL 1/1/2001									
38	39	40							
Acconto da versare	Importo rivalutazioni	Imposta sostitutiva 17%							
,00	,00	,00							

Le Istruzioni precisano che è riconosciuta una detrazione d'imposta di euro 61,97 annue se il TFR erogato è relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato di durata effettiva non superiore a due anni (art. 19, comma 1-ter TUIR).

Per i periodi inferiori all'anno le suddette detrazioni devono essere rapportate al relativo numero di mesi; se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro (periodi di part-time), le detrazioni devono essere proporzionalmente ridotte.

L'importo delle detrazioni non può in ogni caso eccedere l'imposta calcolata sul TFR erogato riferibile alla quota maturata dall'1/1/2001.

Si precisa che le detrazioni non spettano in caso di anticipazioni sul TFR.

Tale importo si ottiene moltiplicando la cifra di euro 61,97 per gli anni presi a base di commisurazione considerati dal 1° gennaio 2001 (colonne 27, 28 e 29). La cifra di euro 61,97 deve essere rapportata a mese per i periodi inferiori all'anno e deve essere proporzionalmente ridotta negli anni in cui il rapporto si è svolto per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro.

Ad esempio, se nella colonna 27 sono stati indicati un anno e un mese, nella colonna 28 sei mesi e nella colonna 29 la percentuale del 50%, l'importo da indicare nella colonna 35 è dato da $(61,97 \times 1) + (61,97 \times 1/12) + (61,97 \times 6/12 \times 50\%)$ e sarà quindi pari a euro 83,00.

Si precisa che:

- l'importo delle detrazioni non può in ogni caso eccedere l'imposta dovuta sul TFR erogato riferibile al maturato dall'1/1/2001 (pari al 20 per cento dell'importo di colonna 23 + 25);
- le detrazioni non spettano in caso di anticipazioni sul TFR;

Nelle seguenti colonne 27, 28 e 29 indicare il periodo di lavoro per il quale spettano le detrazioni:

In attuazione della Legge Finanziaria 2008 (art.2 c. 514 legge n.244/2007), il decreto 20 marzo 2008 ha disciplinato la specifica detrazione Irpef applicabile nella tassazione dei trattamenti di fine rapporto ed indennità equipollenti erogati a partire dall'aprile del 2008. L'importo della detrazione in esame, indicato nella tabella sottostante, non si riferisce a ciascun anno di lavoro, ma è un importo forfettario che non può superare i 70 euro.

La detrazione – che non riguarda le fasce di TFR medio alte – deve essere determinata in base all'ammontare del reddito di riferimento calcolato ai sensi dell'articolo 19 del TUIR che, come è noto, è pari al TFR spettante diviso per il numero degli anni di lavoro e moltiplicato per dodici⁵.

⁵ V. nota 4.

RM25 TFR ED ALTRE INDENNITÀ MATURE DAL 1/1/2001									
TFR					Periodo di lavoro per il quale spettano le detrazioni				
TFR maturato	TFR erogato nel 2018	Titolo	TFR erogato in anni precedenti	Tempo determinato	Tempo pieno		Tempo parziale		% tempo parziale
22	23	24	25	26	27 anni	mesi	28 anni	mesi	29
,00	,00		,00						
Altre indennità									
Ammontare erogato nel 2018	Titolo	Erogato in anni precedenti							
30	31	32							
,00									
Totale imponibile	Acconto del 20%	Detrazione d'imposta		Detrazioni di cui al decreto 20/03/2008		Acconti versati in anni precedenti			
33	34	35	36	37		38			
,00	,00	,00	,00	,00		,00			
RIVALUTAZIONI SUL TFR MATURATO DAL 1/1/2001									
Acconto da versare					Importo rivalutazioni		Imposta sostitutiva 17%		
38					39		40		
,00					,00		,00		

- nella colonna 22, indicare l'ammontare del TFR maturato dal 1° gennaio 2001 disponibile presso il datore di lavoro, comprensivo delle anticipazioni e degli acconti eventualmente già erogati e ridotto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva;
- nella colonna 23, indicare l'ammontare del TFR erogato nel corso del 2018 riferibile al TFR maturato dal 1° gennaio 2001 ridotto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva;
- nella colonna 24, indicare:
 - A – se si tratta di anticipazione;
 - B – se si tratta di saldo;
 - C – se si tratta di acconto;
- nella colonna 25, indicare l'ammontare complessivo delle anticipazioni e degli acconti di TFR erogato in anni precedenti riferibile al TFR maturato dal 1° gennaio 2001;
- nella colonna 26, barrare la casella se trattasi di contratto di lavoro a tempo determinato con durata effettiva non superiore ai due anni. Per durata effettiva s'intende il periodo compreso tra la data di inizio e quella di cessazione del rapporto di lavoro con esclusione dei periodi di sospensione del rapporto stesso ai sensi dell'art. 2110 c.c. (ad es. in caso di infortunio o gravidanza) che possono rendere il periodo di commisurazione superiore ai due anni.
- nella colonna 27, indicare il periodo, espresso in anni e mesi, di lavoro svolto a tempo pieno dal 1° gennaio 2001, per il quale spetta la detrazione di euro 61,97 sul TFR erogato;
- nella colonna 28, indicare l'eventuale periodo, espresso in anni e mesi, di lavoro svolto a tempo parziale dal 1° gennaio 2001 per il quale spetta la detrazione di euro 61,97 sul TFR erogato, specificando nella successiva colonna 29 la relativa percentuale (calcolata con la seguente operazione: numero ore lavorate diviso il totale delle ore previste dal contratto nazionale); ai fini della compilazione si precisa che:
 - non devono essere considerati i periodi di sospensione dal lavoro (ad es. infortunio o gravidanza);
 - le colonne non devono essere compilate nel caso di erogazione nell'anno di anticipazione sul TFR (punto 24 compilato con il codice A);
- nella colonna 30, indicare l'ammontare complessivo delle altre indennità e somme corrisposte nel 2018 riferibile al TFR maturato dal 1° gennaio 2001 al netto dei contributi previdenziali obbligatori per legge;
- nella colonna 31, indicare:
 - A – se si tratta di anticipazione;
 - B – se si tratta di saldo;
 - C – se si tratta di acconto;
- nella colonna 32, indicare l'ammontare complessivo delle anticipazioni e degli acconti di altre indennità erogato in anni precedenti riferibile al maturato dal 1° gennaio 2001;
- nella colonna 33, indicare il risultato della seguente operazione: colonna 23 + colonna 25 + colonna 30 + colonna 32
- nella colonna 34, indicare il 20 per cento dell'imponibile riportato nella precedente colonna 33;
- nella colonna 35, indicare l'importo delle detrazioni complessivamente spettanti sul TFR maturato dal 1° gennaio 2001 in caso di lavoro a tempo determinato di durata effettiva non superiore a due anni.
- nella colonna 36, indicare l'ammontare della detrazione spettante ai sensi dell'art. 1 del decreto 20 marzo 2008 (v. nota 3) sul TFR e sulle indennità equipollenti di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) del TUIR. Tale detrazione non compete sulle anticipazioni;
- nella colonna 37, indicare l'ammontare complessivo degli acconti di imposta versati negli anni precedenti in relazione alle somme evidenziate nei punti 25 e 32;

5. QUADRO RT: PLUSVALENZE DI NATURA FINANZIARIA

I criteri di tassazione delle plusvalenze di natura finanziaria, applicabili per il 2018, sono sinteticamente descritti nello schema seguente riguardo ai redditi derivanti da *titoli partecipativi*.

	REGIME IMPOSITIVO	TASSAZIONE
PARTECIPAZIONI QUALIFICATE	REGIME DELLA DICHIARAZIONE (IL CONTRIBUENTE NON PUÒ UTILIZZARE IL MOD. 730)	ORDINARIA: POSTE IN ESSERE ANTECEDENTEMENTE ALL'1 GENNAIO 2009, CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO NELLA MISURA DEL <u>40 PER CENTO</u> DEL LORO AMMONTARE, MENTRE LE PLUSVALENZE DERIVANTI DA CESSIONI A TITOLO ONEROSO POSTE IN ESSERE A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2009 CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO NELLA MISURA DEL <u>49,72 PER CENTO DEL LORO</u> AMMONTARE. LE PLUSVALENZE POSTE IN ESSERE A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2018 FINO AL 31 DICEMBRE 2018 CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE PER IL <u>58,14 PER CENTO DEL LORO AMMONTARE</u> . IL RISULTATO NEGATIVO PUÒ ESSERE SCOMPUTATO (NEI PERIODI D'IMPOSTA SUCCESSIVI, MA NON OLTRE IL QUARTO) DALLE PLUSVALENZE DELLO <u>STESSO TIPO</u> FINO A CONCORRENZA DELLE STESSE.
PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE, ALTRI TITOLI, VALUTE ESTERE, METALLI PREZIOSI, CONTRATTI DERIVATI, ALTRI STRUMENTI FINANZIARI E CREDITI	SCELTA FRA TRE REGIMI IMPOSITIVI: A) REGIME DELLA DICHIARAZIONE (SI MOD. 730 + RT); B) REGIME DEL RISPARMIO AMMINISTRATO ⁶ ; C) REGIME DEL RISPARMIO GESTITO;	IMPOSTA SOSTITUTIVA CON ALIQUOTA AL 20 O 26%. LE MINUSVALENZE POSSONO ESSERE SCOMPUTATE (NEI PERIODI D'IMPOSTA SUCCESSIVI MA NON OLTRE IL QUARTO) DALLE PLUSVALENZE DELLO <u>STESSO TIPO</u> FINO A CONCORRENZA DELLE STESSE.
PARTECIPAZIONI QUALIFICATE E NON QUALIFICATE (SE NON QUOTATE IN MERCATI REGOLAMENTATI) AL CAPITALE O AL PATRIMONIO, TITOLI E STRUMENTI FINANZIARI SIMILARI ALLE AZIONI, CONTRATTI DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE E DI COINTERESSENZA EMESSI O STIPULATI DA SOCIETÀ RESIDENTI IN PAESI O TERRITORI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA, IN MANCANZA DI APPOSITO INTERPELLO CON ESITO POSITIVO.	REGIME DELLA DICHIARAZIONE (IL CONTRIBUENTE NON PUÒ UTILIZZARE IL MOD. 730)	ORDINARIA: LA PLUSVALENZA CONCORRE ALLA FORMAZIONE DEL RC; IL RISULTATO NEGATIVO PUÒ ESSERE SCOMPUTATO (NEI PERIODI D'IMPOSTA SUCCESSIVI, MA NON OLTRE IL QUARTO) DALLE PLUSVALENZE DELLO <u>STESSO TIPO</u> FINO A CONCORRENZA DELLE STESSE.

Come è noto, con il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", è stata data attuazione al criterio di unificazione dell'aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria, e cioè dei redditi di capitale e dei

⁶ Il regime del risparmio amministrato è previsto dall'art. 6 d.lgs. 461 del 1997. Il regime è applicabile su opzione del contribuente a condizione che i titoli siano in custodia o amministrazione presso banche, SIM, società fiduciarie, società di gestione del risparmio, Poste Italiane e agenti di cambio.

In conseguenza dell'opzione l'intermediario provvederà a liquidare e versare l'imposta sostitutiva dovuta su ciascuna plusvalenza. In caso di minusvalenze, lo stesso intermediario provvede a computarle in deduzione da eventuali plusvalenze, nello stesso anno o nei successivi, ma non oltre il quarto. In caso di revoca dell'opzione o di chiusura del rapporto, l'intermediario rilascia al contribuente una apposita certificazione delle minusvalenze utilizzabili (in sede di dichiarazione dei redditi o in altro rapporto di risparmio amministrato) entro il quarto anno d'imposta successivo a quello di maturazione. *Il contribuente non è tenuto a compilare il quadro RT per indicare gli importi risultanti dalla certificazione finché non li deve utilizzare. Se poi decide di iniziare un nuovo rapporto di risparmio amministrato gli è sufficiente mettere da parte la certificazione e consegnarla al nuovo intermediario che dedurrà le minusvalenze certificate da eventuali plusvalenze finanziarie.* Sono escluse da questo regime le plusvalenze o minusvalenze relative a partecipazioni qualificate.

Il regime del risparmio gestito è previsto dall'art. 7 d.lgs. 461 del 1997. Esso si distingue da quello amministrato perché il gestore del patrimonio applica l'imposta sul risultato positivo della gestione maturato nel periodo d'imposta. In questo caso, dunque, la tassazione avviene in base alla maturazione e non in base al realizzo. Anche qui, in caso di revoca dell'opzione o di chiusura del rapporto, il soggetto gestore rilascia al contribuente una apposita certificazione delle minusvalenze utilizzabili (in sede di dichiarazione dei redditi o di altro rapporto di risparmio amministrato o gestito).


redditi diversi di natura finanziaria. Le suddette modifiche sono intervenute fra l'altro sull'applicazione dell'imposta sostitutiva del 12,50 per cento sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate e sugli altri redditi diversi di natura finanziaria. Infatti, l'articolo 2, comma 6, del decreto dispone che "Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi ed ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 20 per cento".

Con riferimento ai redditi diversi di natura finanziaria, il comma 9, dell'articolo 2 del decreto prevedeva che la misura dell'aliquota di cui al comma 6 dello stesso articolo (vale a dire il 20 per cento) si applicasse alle *plusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 2012*.

Come chiarito nella circolare n. 165/E del 1998, *le plusvalenze si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, titoli e diritti piuttosto che nell'eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione*. La percezione del corrispettivo, infatti, può verificarsi, in tutto o in parte, sia in un momento antecedente che successivo al trasferimento stesso, come accade nei casi di *pagamento in acconto ovvero delle dilazioni del pagamento*. Alla luce di quanto sopra esposto, se la cessione a titolo oneroso si è perfezionata antecedentemente al 1° gennaio 2012, la plusvalenza è assoggettata a imposizione con aliquota del 12,50 per cento, anche se il corrispettivo è stato percepito a partire dalla suddetta data di entrata in vigore della nuova aliquota.



Il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" (di seguito decreto), è intervenuto sul livello di imposizione dei redditi di natura finanziaria. In particolare, con riferimento ai redditi diversi di natura finanziaria, l'articolo 3, comma 6, del decreto prevede l'aumento dell'aliquota al 26 per cento (in luogo della precedente aliquota del 20 per cento). La predetta aliquota deve essere applicata alle *plusvalenze realizzate a partire dal 1° luglio 2014*.



SEZIONE I – Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva del 20 per cento

La Sezione I deve essere compilata per dichiarare:

- le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria indicati nell'art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) (7), del TUIR, realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 30 giugno 2014, per i quali è dovuta l'imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento;
- le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011, per i quali è dovuta l'imposta sostitutiva nella misura del 12,50 per cento; *in tal caso, nei righi RT1 e RT2, i corrispettivi ed i costi vanno riportati per il 62,50 per cento del loro ammontare.*

Le plusvalenze e gli altri proventi da indicare nella presente Sezione sono quelli derivanti da:

- **cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate.**
Rientra in questa Sezione la cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate negoziate nei mercati regolamentati, in società o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi dell'art. 167, comma 4, del TUIR. Sono assimilate a tali plusvalenze quelle realizzate mediante la cessione di titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni compresi quelli emessi da soggetti non residenti. Devono, inoltre, essere indicate in questa Sezione le plusvalenze relative a contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza, qualora il valore dell'apporto di capitale sia pari o inferiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni, ovvero qualora il valore dell'apporto sia pari o inferiore al 25 per cento dell'ammontare delle rimanenze finali e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, qualora l'associante sia una impresa minore;
- **cessione a titolo oneroso o rimborso di titoli non partecipativi** (quali ad esempio le obbligazioni e i titoli di Stato), di metalli preziosi e di valute estere se derivanti da depositi o conti correnti o da cessione a termine.

⁷ « c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c) (*le plusvalenze della lettera c) riguardano le partecipazioni qualificate*), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante:

- 1) cessione dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b) (associazione in partecipazione ndr), qualora il valore dell'apporto sia non superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
- 2) cessione dei contratti di cui alla lettera precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 47;

c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente;

c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera sono considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti;

c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto ».

Alla cessione a titolo oneroso della valuta estera è equiparato anche il prelievo dal conto corrente ovvero dal deposito nel solo caso in cui la giacenza dei depositi complessivamente intrattenuti dal contribuente superi euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui;

- contratti derivati, nonché i redditi derivanti da ogni altro contratto a termine;
- cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale, di crediti pecuniari non rappresentati da titoli, di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di eventi incerti.


Fra le minusvalenze di cui alla lettera c-ter) si comprendono anche quelle di rimborso delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio realizzate mediante conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo.

Non vanno, invece, esposte nella presente Sezione le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di quote di partecipazione in fondi immobiliari anche di diritto estero (art. 13 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44), superiori al 5 per cento del patrimonio del fondo, indicate nel comma 3-bis dell'art. 32 del decreto-legge n. 78 del 2010, in quanto per le stesse si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 68 del TUIR (sezione III del Quadro RT).

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di strumenti esteri, nonché di azioni estere per le quali non sussistono i requisiti di cui all'art. 44, comma 2, lett. a) del TUIR e che, pertanto, non siano inquadrabili tra quelle alle quali si applicano le disposizioni delle lettere c) e c-bis) del predetto art. 67 del TUIR, rientrano nell'ambito applicativo delle disposizioni di cui alle lettere c-ter) e c-quinquies) dello stesso articolo.

Per i contratti di associazioni in partecipazioni stipulati con associanti esteri vedi anche istruzioni alla sezione III del Quadro RT.

Per quanto riguarda i criteri di determinazione della base imponibile l'art. 68, comma 6, del TUIR, prevede che le plusvalenze sono costituite dalla *differenza tra il corrispettivo percepito (ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati) ed il costo (ovvero il valore d'acquisto), aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione*, compresa l'imposta di successione e donazione, le spese notarili, le commissioni d'intermediazione, ecc., ad eccezione degli interessi passivi.



Con riferimento alla determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli non partecipativi, si fa presente che ai sensi del comma 7 dell'art. 68 del TUIR, *dal corrispettivo percepito (o dalla somma rimborsata) si scomputano i redditi di capitale maturati ma non ancora riscossi e quindi sia quelli a maturazione periodica (interessi) che quelli a maturazione non periodica (proventi degli organismi d'investimento collettivo del risparmio)*. Tale principio non si applica tuttavia agli utili derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società.

Nel caso in cui l'ammontare delle minusvalenze (o perdite) sia superiore a quello delle plusvalenze (o redditi), indicate nella presente sezione, l'eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma *non oltre il quarto*, a condizione che tale situazione sia evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui essa si è verificata.

Le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, titoli non partecipativi, certificati, valute, metalli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari non possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze di partecipazioni qualificate e viceversa.

ACQUISTO PER SUCCESSIONE	<p>si assume come costo di acquisto il <i>valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione</i></p> <p>Per i titoli esenti dal tributo successorio si assume come costo il valore normale alla data di apertura della successione.</p> <p>Per le successioni aperte successivamente alla data del 25 ottobre 2001 e fino al 2 ottobre 2006 si deve assumere come costo quello sostenuto dal de cuius.</p>
ACQUISTO PER DONAZIONE	<p>il contribuente deve assumere il <i>costo del donante</i> e, cioè, quello che il donante avrebbe assunto come costo o valore di acquisto se, invece di donare l'attività finanziaria di cui abbia il possesso, l'avesse ceduta a titolo oneroso.</p>
TITOLI PARTECIPATIVI	<p>il costo di acquisto dei titoli partecipativi deve intendersi comprensivo anche dei <i>versamenti, in denaro o in natura, a fondo perduto o in conto capitale, nonché della rinuncia ai crediti vantati nei confronti della società da parte dei soci o partecipanti.</i></p>
SOCIETÀ INDICATE DALL'ART. 5 DEL TUIR (PRINCIPALMENTE SOCIETÀ SEMPLICI, IN NOME COLLETTIVO E IN ACCOMANDITA SEMPLICE)	<p>Per le partecipazioni nelle società indicate dall'art. 5 del TUIR, il comma 6 dell'art. 68 del medesimo TUIR stabilisce che il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio.</p>
RIDETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE PARTECIPAZIONI	<p>il contribuente può utilizzare il valore rideterminato della partecipazione in luogo del costo o del valore di acquisto (v. art. 5 della legge n. 448 del 2001 e art. 2 del D.L. n. 282 del 2002, e successive modificazioni)</p>
ATTIVITÀ FINANZIARIE RIMPATRIATE PER EFFETTO DELLA NORMATIVA SULLO "SCUDO FISCALE"	<p>il contribuente, ai sensi del comma 5- bis dell'art. 14 del decreto legge n. 350 del 2001, può assumere, in mancanza della documentazione di acquisto, l'importo dichiarato nella dichiarazione riservata</p>
CESSIONE A TERMINE DI VALUTE	<p>si assume come costo il valore della valuta calcolato in base al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione</p>
CESSIONE A PRONTI DI VALUTE ESTERE PRELEVATE DA DEPOSITI E CONTI CORRENTI	<p>la base imponibile è pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione ed il costo della valuta, rappresentato dal cambio storico calcolato sulla base del criterio "L.I.F.O.", costo <u>che deve essere documentato dal contribuente</u>. Qualora non sia possibile determinare il costo per mancanza di documentazione, si deve far riferimento al minore dei cambi mensili determinati con l'apposito decreto ministeriale nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è stata conseguita.</p>
VALUTE ESTERE PRELEVATE DA DEPOSITI E CONTI CORRENTI	<p>per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in mancanza della documentazione di costo, si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo, mentre per il costo si deve far riferimento al minore dei cambi mensili determinati con l'apposito decreto ministeriale nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è stata conseguita</p>
CESSIONE A TITOLO ONEROSO DI METALLI PREZIOSI	<p>per quanto concerne la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le stesse sono determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione.</p>

CESSIONE A TITOLO ONEROSO DI TITOLI DIVERSI DA QUELLI PARTECIPATIVI	la base imponibile è determinata per differenza tra il prezzo di cessione ed il costo di acquisto, calcolato sulla base del criterio “L.I.F.O.” ed incrementato degli oneri strettamente inerenti. Qualora la cessione derivi dall’esercizio in forma specifica di una “opzione”, la plusvalenza è determinata tenendo conto del premio pagato o incassato, il cui importo deve essere, quindi, dedotto o aggiunto al corrispettivo percepito.
CESSIONE A TITOLO ONEROSO O IL RIMBORSO DELLE QUOTE O AZIONI DI OICVM POSSEDUTE ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2011	<p>Per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera c-ter), del TUIR mediante la cessione a titolo oneroso o il rimborso delle quote o azioni di OICVM di cui all’art. 2, comma 73, del decreto-legge n. 225 del 2010, possedute alla data del 30 giugno 2011, il costo o il valore di acquisto è aumentato o diminuito di un ammontare pari, rispettivamente, alla differenza positiva o negativa fra il valore delle quote e azioni medesime rilevato dai prospetti periodici alla predetta data e quello rilevato alla data di sottoscrizione o acquisto.</p> <p>Sempre in tema di imposizione degli OICR, si ricorda che non essendo più prevista, a decorrere dal 1° luglio 2011, l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 12,50 per cento sul risultato di gestione conseguito annualmente dagli organismi di diritto italiano, in caso di risultato di gestione negativo, detto risultato è imputato direttamente al partecipante sotto forma di minusvalenza. Pertanto, il trattamento delle perdite derivanti dalla partecipazione ad OICR successivamente al 30 giugno 2011 deve essere determinato esclusivamente sulla base delle disposizioni contenute nell’art. 68, commi 6 e 7, lett. a), del TUIR. In sostanza, nel caso in cui si determini una differenza negativa tra corrispettivo percepito e costo di acquisto, anche nel caso in cui questa derivi dal risultato di gestione dell’OICR e non da negoziazione, la stessa rappresenta una minusvalenza compensabile, secondo le modalità indicate nel predetto art. 68 del TUIR, con le eventuali plusvalenze realizzate (circolare 15 luglio 2011, n. 33/E).</p>
ESERCIZIO OPZIONE DI CUI ALL’ART. 2, COMMA 29, D.L. 138/2011	in luogo del costo o valore di acquisto, o del valore determinato ai sensi dell’art. 14, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo n. 461 del 1997, nel caso in cui il contribuente si sia avvalso del c.d. “Affrancamento” del costo o del valore di acquisto dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti alla data del 31 dicembre 2011, può essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti alla predetta data del 31 dicembre 2011.
REDDITI DIVERSI DERIVANTI DA TITOLI DI CUI ALL’ART. 31 DEL D.P.R. N. 601/1973 ⁸ E DALLE OBBLIGAZIONI EMESSE DAGLI STATI INCLUSI NELLA LISTA DI CUI AL DM 4 SETTEMBRE 1996 ⁹	sono computati nella misura del 62,50 per cento dell’ammontare realizzato (nella formulazione previgente alle modifiche apportate dall’art. 3 del decreto-legge n. 66 del 2014). In tal caso, nei righe RT1 e RT2, i corrispettivi ed i costi vanno riportati per il 62,50 per cento del loro ammontare.

⁸ Si tratta dei “titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e delle altre obbligazioni e titoli simili emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, provincie e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l’adempimento di funzioni statali o per l’esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio.

⁹ Elenco degli Stati con i quali e’ attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana.

Si fa presente che le perdite derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio che si considerano riferibili, agli effetti dell’art. 26-quinquies, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, alle obbligazioni e altri titoli di cui all’art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 13 dicembre 2011, possono essere portate in deduzione dalle

REDDITI DERIVANTI DA
CONTRATTI DERIVATI E
DA ALTRI CONTRATTI A
TERMINE DI NATURA
FINANZIARIA

I redditi derivanti da contratti derivati e da altri contratti a termine di natura finanziaria sono costituiti dal risultato che si ottiene facendo la somma algebrica sia dei differenziali, positivi o negativi, che degli altri proventi ed oneri percepiti o sostenuti in relazione a ciascuno dei rapporti di cui alla citata disposizione dell'art. 67, lett. c-quater).

Nel caso in cui un contratto derivato di tipo traslativo che comporti la consegna dell'attività sottostante sia eseguito mediante tale consegna e non già mediante il pagamento del differenziale, il provento imponibile va determinato secondo le disposizioni concernenti le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli, strumenti finanziari o di valute estere.

PLUSVALENZE E ALTRI
PROVENTI REALIZZATI
MEDIANTE:
cessione a titolo
oneroso o chiusura di
rapporti produttivi di
redditi di capitale /

i redditi in questione sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti (ovvero le somme rimborsate) ed i corrispettivi pagati (ovvero le somme corrisposte), aumentati di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Da ciò deriva che nei casi di specie non è ammessa la deducibilità delle minusvalenze e dei differenziali negativi.

cessione a titolo
oneroso ovvero
rimborso di crediti
pecuniari o di
strumenti finanziari /

rapporti attraverso cui
possono essere
conseguiti differenziali
positivi e negativi in
dipendenza di un
evento incerto di cui
all'art. 67, comma 1,
lettera c-quinquies),
del TUIR

plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012 fino al 30 giugno 2014, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare, e/o realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014, per una quota pari al 48,08 per cento del loro ammontare.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA SEZIONE I

SEZIONE I Plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva del 20%	RT1	Totale dei corrispettivi			,00
	RT2	Totale dei costi o dei valori di acquisto	(costo rideterminato ¹)	(costo affrancato ²)	³ ,00
	RT3	Plusvalenze (RT1 – RT2 col. 3) (ovvero Minusvalenze ¹ ,00)			² ,00
	RT4	Eccedenza minusvalenze		(anni prec. ¹ ,00 Sez. II ² ,00	³ ,00
	RT5	Eccedenza delle minusvalenze certificate dagli intermediari (di cui anni precedenti ¹ ,00)			² ,00
	RT6	Differenza (RT3 col. 2 – RT4 col. 3 – RT5 col. 2)			
	RT7	Imposta sostitutiva (20% dell'importo di rigo RT6)			
	RT8	Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata			
	RT10	IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA			
	RT11	Plusvalenze da cessione di partecipazioni in Paesi a regime fiscale privilegiato			

Questa sezione verrà scarsamente utilizzata in quanto, come detto, riguarda le plusvalenze relative a cessioni perfezionate fino al 30 giugno 2014 e liquidate, ossia pagate nell'anno 2018.

I righi da RT1 a RT10 devono essere utilizzati per il calcolo dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e altri redditi diversi derivanti da partecipazioni non qualificate e da titoli non partecipativi, certificati, valute, metalli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari, i cui corrispettivi siano stati percepiti nel corso del presente periodo d'imposta con riferimento a plusvalenze e altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati fino al 30 giugno 2014.

Nel rigo RT1, indicare il totale dei corrispettivi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, dalla cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi. La casella di colonna 1 del rigo RT2 va barrata nel caso in cui un soggetto abbia provveduto alla rideterminazione del costo delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni. La casella di colonna 2 del rigo RT2 va barrata nel caso in cui il contribuente si sia avvalso dell'opzione per l'affrancamento dei plusvalori di cui all'art. 2, comma 29, del d.l. n. 138 del 2011.

Nel rigo RT2, colonna 3, indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto dei titoli, valute, metalli preziosi o rapporti, ovvero del costo rideterminato. Per i metalli preziosi, in mancanza della documentazione attestante il costo di acquisto, indicare il 75 per cento dell'importo del relativo corrispettivo indicato nel rigo RT1.

Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d'acquisto di partecipazioni, in società non quotate, qualificate e non qualificate effettuate con perizia giurata di stima ai sensi dell'art. 5 della L. 28 dicembre 2001 n. 448 e dell'art. 2 del D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni, l'assunzione del valore "rideterminato" – in luogo del costo del valore d'acquisto – non consente il realizzo di minusvalenze. Inoltre, in occasione di cessioni delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. Ciò vale anche nell'ipotesi di rideterminazione parziale del costo della partecipazione.

Nel rigo RT3, colonna 2, indicare la differenza tra l'importo indicato nel rigo RT1 e l'importo di rigo RT2, col. 2, se positivo.

Se il risultato è negativo (minusvalenza) riportare tale importo nella colonna 1 e la colonna 2 non va compilata. La minusvalenza per una quota pari a 76,92 per cento del suo ammontare, può essere portata in diminuzione delle plusvalenze indicate nella sezione II del presente quadro (art. 3, comma 13, lett. a) del decreto-legge n. 66 del 2014). La minusvalenza residua può essere portata in diminuzione delle plusvalenze della medesima categoria realizzate fino alla data del 30 giugno 2014 ed i cui corrispettivi sono incassati successivamente a tale data e, per una quota pari a 76,92 per cento del suo ammontare, delle plusvalenze realizzate dal 1° luglio 2014; a tal fine, l'importo della minusvalenza, deve essere riportato nella colonna 5 del rigo RT92. La minusvalenza non può essere portata in diminuzione delle plusvalenze, indicate nelle Sezioni III e IV del presente quadro. Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del TUIR e 6, comma 5, del D.Lgs. n. 461 del 1997.

Nell'ipotesi di utilizzo della minusvalenza determinata nella sezione I a scomputo della plusvalenza dichiarata nella sezione II, ai fini del calcolo del residuo delle minusvalenze da riportare nel rigo RT92, questa deve intendersi utilizzata in misura pari all'ammontare della plusvalenza dichiarata nel rigo RT23 della sezione II, che si intende compensare, moltiplicata per 1,3.

Nel rigo RT4, vanno riportate le minusvalenze indicate nel rigo RT90, nel rigo RT92 e nel rigo RT93 del quadro RT del Modello Redditi 2018 Persone fisiche, da portare in compensazione con le plusvalenze indicate nella presente Sezione che non sono state compensate con le plusvalenze della sezione II, nonché le minusvalenze indicate nel rigo RT91 del quadro RT del Modello Redditi 2018, queste ultime per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare, che non sono state compensate con le plusvalenze della sezione II, da portare in compensazione con le plusvalenze indicate nella presente sezione.

In questo rigo, inoltre, possono essere portate in compensazione le eventuali minusvalenze derivanti dalla sezione II. In particolare, riportare:

- in colonna 1, le minusvalenze derivanti da anni precedenti;
- in colonna 2, le minusvalenze derivanti dalla sezione II;
- in colonna 3, la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2.

Nel rigo RT5, colonna 2, devono essere indicate le eccedenze di minusvalenze certificate dagli intermediari anche se relative ad anni precedenti ma non oltre il quarto (indicate in colonna 1).

La somma degli importi di cui ai rigi RT4, colonna 3, e RT5, colonna 2, non può essere superiore all'importo di cui al rigo RT3, colonna 2.

Nel rigo RT6, va indicato il risultato della seguente operazione:
 $RT3, \text{ col. 2} - RT4, \text{ col. 3} - RT5, \text{ col. 2}$

Nel rigo RT7, indicare l'imposta sostitutiva pari al 20 per cento dell'importo di rigo RT6.

Nel rigo RT8, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza dell'importo indicato nel rigo RT7 che non è stata utilizzata in compensazione nella sezione II. A tal fine si deve tener conto delle eccedenze dell'imposta sostitutiva riportate nel rigo RX18, colonna 5 del quadro RX del Modello Redditi 2018, Persone fisiche, al netto dell'importo già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24.

Nel rigo RT10, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta che è uguale al seguente risultato:
 $RT7 - RT8$

Nel rigo RT11 indicare l'ammontare delle plusvalenze di cui alla lett. c-bis) del comma 1 dell'art. 67 del TUIR, ricomprese nel rigo RT3, realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR e contratti di cui all'art. 109, comma 9, lett. b), del medesimo testo unico emessi o stipulati da società residenti in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato, anche speciale, individuati ai sensi dell'art. 167, comma 4, del TUIR qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lett. c) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, ma non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dalla lett. b) del comma 5 dell'art. 167 del TUIR ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole.

SEZIONE II – Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva del 26 per cento

Questa Sezione deve essere compilata dalle persone fisiche residenti in Italia per dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria indicati nell'art. 67, comma 1, lettere da c bis) a c-quinquies), del TUIR, realizzate a decorrere dal 1° luglio 2014, per le quali è dovuta l'imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento (art. 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89).

PER QUANTO CONCERNE L'INDIVIDUAZIONE DELLE PLUSVALENZE E GLI ALTRI PROVENTI DA INDICARE NELLA PRESENTE SEZIONE E I CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE SI RINVIA ALLE ISTRUZIONI DELLA SEZIONE I, FATTE SALVE LE PRECISAZIONI DI SEGUITO FORNITE.

Ai sensi dell'art. 3, comma 13, del citato decreto-legge n. 66 del 2014, *le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater) del TUIR sono portati in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del citato testo unico, realizzati successivamente alla data del 30 giugno 2014, con le seguenti modalità:*

- a) per una quota pari al 48,08 per cento, se sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011;
- b) per una quota pari al 76,92 per cento, se sono realizzati dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014.

Restano fermi i limiti temporali di deduzione delle minusvalenze previsti dagli artt. 68, comma 5, del TUIR e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (*nello stesso periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il quarto purché evidenziata nella dichiarazione in cui viene realizzata*).

In caso di esercizio dell'opzione di cui all'art. 3, comma 15, del decreto-legge n. 66 del 2014, per la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del TUIR, realizzate a partire dal 1° luglio 2014, in luogo del costo o valore di acquisto o del valore determinato secondo quanto disposto dall'art. 14, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 o dell'art. 2, commi 29 e seguenti, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, può essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti, alla data del 30 giugno 2014.

Il comma 5, lett. a), del citato art. 3 del decreto-legge n. 66 del 2014 ha modificato l'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 461 del 1997 prevedendo che i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati sono computati nella misura del 48,08 per cento dell'ammontare realizzato. In tal caso, nei righe RT21 e RT22, i corrispettivi ed i costi vanno riportati per il 48,08 per cento del loro ammontare.

Per i redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettera c-ter), del TUIR derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio, l'aliquota nella misura del 26 per cento, si applica sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014. Sui proventi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 e riferibili ad importi maturati al 30 giugno 2014 si applica l'aliquota in vigore fino al 30 giugno 2014 (art. 3, comma 12, del decreto-legge n. 66 del 2014, cfr. anche la circolare n. 19/E del 27 giugno 2014).

Le disposizioni fiscali applicabili ai fondi comuni di investimento immobiliare, contenute nell'articolo 32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, si intendono riferite anche alle società di investimento a capitale fisso (SICAF) che investono in beni immobili nelle misure indicate dalle disposizioni civilistiche (art. 9 del d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44). Pertanto vanno indicate nella presente sezione i redditi derivanti da quote di partecipazione inferiori o uguali al 5 per cento del capitale.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA SEZIONE II

SEZIONE II Plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva del 26%	RT21	Totale dei corrispettivi				,00
	RT22	Totale dei costi o dei valori di acquisto (costo rideterminato ¹) (costo affrancato ²)			³	,00
	RT23	Plusvalenze (RT21 – RT22 col. 3) (ovvero Minusvalenze ¹ ,00)			²	,00
	RT24	Eccedenza minusvalenze (anni prec. ¹ ,00 Sez. I ² ,00)			³	,00
	RT25	Eccedenza delle minusvalenze certificate dagli intermediari (di cui anni precedenti ¹ ,00)			²	,00
	RT26	Differenza (RT23 col. 2 – RT24 col. 3 – RT25 col. 2)				,00
	RT27	Imposta sostitutiva (26% dell'importo di rigo RT26)				,00
	RT28	Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata				,00
	RT29	IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA				,00
	RT30	Plusvalenze da cessione di partecipazioni in Paesi a regime fiscale privilegiato				,00

I righi da RT21 a RT30 devono essere utilizzati per il calcolo dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e altri redditi diversi derivanti da partecipazioni non qualificate e dal 1 gennaio 2018 le partecipazioni e da titoli non partecipativi, certificati, valute, metalli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari, i cui corrispettivi siano stati percepiti nel corso del presente periodo d'imposta con riferimento a plusvalenze e altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014.

Nel rigo RT21, indicare il *totale dei corrispettivi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, dalla cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi.*

La casella di colonna 1 del rigo RT22 va barrata nel caso in cui un soggetto abbia provveduto alla rideterminazione del costo delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 2 del decreto legge n. 282 del 2002 e successive modificazioni.

Nella casella di colonna 2 del rigo RT22 va indicato:

- il codice 1, nel caso in cui il contribuente si sia avvalso dell'opzione per l'affrancamento dei plusvalori di cui all'art. 2, comma 29, del decreto-legge n. 138 del 2011;
- il codice 2, nel caso in cui il contribuente si sia avvalso dell'opzione per l'affrancamento dei plusvalori di cui all'art. 3, comma 15, del decreto legge n. 66 del 2014;
- il codice 3, nel caso in cui il contribuente si sia avvalso di entrambe le suddette opzione.

Nel rigo RT22, colonna 3, indicare l'importo complessivo del *costo fiscalmente riconosciuto dei titoli, valute, metalli preziosi o rapporti, ovvero del costo rideterminato.* Per i metalli preziosi, in mancanza della documentazione attestante il costo di acquisto, indicare il 75 per cento dell'importo del relativo corrispettivo indicato nel rigo RT21.

Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore d'acquisto di partecipazioni, in società non quotate, qualificate e non qualificate effettuate con perizia giurata di stima ai sensi dell'art. 5 della l. 28 dicembre 2001 n. 448 e dell'art. 2 del d.l. n. 282 del 2002 e successive modificazioni, l'assunzione del valore "rideterminato" – in luogo del costo del valore d'acquisto – non consente il realizzo di minusvalenze. Inoltre, in occasione di cessioni delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. Ciò vale anche nell'ipotesi di rideterminazione parziale del costo della partecipazione.

Nel rigo RT23, colonna 2, indicare la differenza tra l'importo indicato nel rigo RT21 e l'importo di rigo RT22, colonna 3, se positivo. Se il risultato è negativo riportare tale importo nella colonna 1 e la colonna 2 non va compilata.

La minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportata nel rigo RT93. Tali minusvalenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze indicate nelle Sezioni III e IV del presente quadro, mentre possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze indicate nella Sezione I.

Nel rigo RT24, vanno riportate le *minusvalenze indicate nel rigo RT93 e nel rigo RT92*, queste ultime per una quota pari al 76,92 per cento del loro ammontare, del quadro RT del Modello Redditi 2018 che non sono state compensate con

le plusvalenze della sezione I, nonché le minusvalenze indicate nel rigo RT91, per una quota pari al 48,08 per cento del loro ammontare, del quadro RT *del Modello Redditi 2018*, che non sono state compensate con le plusvalenze della sezione I, da portare in compensazione con le plusvalenze indicate nella presente sezione. In questo rigo, inoltre, possono essere portate in compensazione le eventuali minusvalenze derivanti dalla sezione I, per una quota pari al 76,92 per cento del loro ammontare. In particolare, riportare:

- in colonna 1, le minusvalenze derivanti da anni precedenti;
- in colonna 2, le minusvalenze derivanti dalla sezione I;
- in colonna 3, la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 .

Nel rigo RT25, colonna 2, devono essere indicate le *eccedenze di minusvalenze certificate dagli intermediari anche se relative ad anni precedenti ma non oltre il quarto* (indicate in colonna 1). Si precisa che qualora dette minusvalenze siano state realizzate in un regime di tassazione al 12,50 per cento, le stesse sono deducibili per un quota pari al 48,08 per cento del loro ammontare, mentre se sono state realizzate in un regime di tassazione al 20 per cento, le stesse sono deducibili per un quota pari al 76,92 per cento del loro ammontare.

La somma degli importi di cui ai righe RT24, colonna 3, e RT25, colonna 2, non può essere superiore all'importo di cui al rigo RT23, colonna 2.

Nel rigo RT26 va indicato il risultato della seguente operazione:
RT23, col. 2 – RT24, col. 3– RT25, col. 2

Nel rigo RT27 indicare l'imposta sostitutiva, pari al 26 per cento dell'importo di rigo RT26.

Nel rigo RT28, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza dell'importo indicato nel rigo RT27, che non è stata utilizzata in compensazione nella Sezione I. A tal fine si deve tener conto delle eccedenze dell'imposta sostitutiva riportate nel rigo RX18, colonna 5 del quadro RX del Modello Redditi 2018, al netto dell'importo già compensato ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il modello F24.

Nel rigo RT29 indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta che è pari al seguente risultato:
RT27 – RT28

Nel rigo RT30 indicare l'ammontare delle plusvalenze di cui alla lett. c-bis) del comma 1 dell'art. 67 del TUIR, ricomprese nel rigo RT23, realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR e contratti di cui all'art. 109, comma 9, lett. b), del medesimo testo unico emessi o stipulati da società residenti in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato anche speciale, individuato ai sensi dell'art. 167, comma 4, del TUIR qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lett. c) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, ma non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dalla lett. b) del comma 5 dell'art. 167 del TUIR ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole.

6. QUADRO RW – INVESTIMENTI E ATTIVITÀ FINANZIARIE ALL'ESTERO, MONITORAGGIO – IVIE/IVAFE

Il Quadro RW ha una doppia valenza. Esso infatti deve essere compilato:

- ai fini del monitoraggio fiscale e/o
- ai fini dell'Imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE) e dell'Imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero (IVAFE), istituite dall'articolo 19, commi da 13 a 23, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalle legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni..

Come è noto, il decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 (Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori) prevede adempimenti a carico dei contribuenti che detengono:

- investimenti all'estero e/o
- attività estere di natura finanziaria,

nonché specifici obblighi a carico degli intermediari che intervengono in operazioni di trasferimento transfrontalieri di attività finanziarie (c.d. "monitoraggio fiscale").

La materia è stata oggetto di rilevanti modifiche nel corso degli anni (v. Legge 97/2013 n. 97 e D.L. 4/2014) volte a semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti ed a moderare le sanzioni previste in caso di violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale.

Con le accennate modifiche, il legislatore ha, fra l'altro, riformulato il testo dell'articolo 4 del D.L. n. 167 del 1990 rafforzando la tesi in base alla quale sono tenuti alla dichiarazione delle attività estere non soltanto i possessori "formali" delle stesse e i soggetti che ne hanno la disponibilità, ma *anche* coloro che possono esserne considerati i "titolari effettivi". A tal fine il nuovo testo rimanda alla definizione di titolare effettivo contenuta nella normativa anticiclaggio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera u), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e all'articolo 2 dell'allegato tecnico al medesimo decreto.

6.1 - IL QUADRO RW AI FINI DEL MONITORAGGIO FISCALE

SOGGETTI OBBLIGATI

L'art. 4 del D.L. 167/1990 stabilisce che:

“Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi.

Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera pp), e dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni”.

L'art. 1, comma 2, lett. pp) del D.lgs. 231/2007 stabilisce che per "titolare effettivo" s'intende "la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo e' istaurato, la prestazione professionale e' resa o l'operazione e' eseguita"

Nelle Istruzioni per la compilazione del Quadro RW, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che "Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all'estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione.

Qualora un soggetto residente abbia la delega al prelievo su un conto corrente estero è tenuto alla compilazione del quadro RW, salvo che non si tratti di mera delega ad operare per conto dell'intestatario, come nel caso di amministratori di società. L'obbligo di compilazione del quadro RW sussiste anche nel caso in cui le attività estere di natura finanziaria o gli investimenti esteri siano posseduti dal contribuente per il tramite di interposta persona (ad esempio effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali formalmente intestate ad un trust residente o non residente).

In particolare, devono essere indicati gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria nonché gli investimenti in Italia e le attività finanziarie italiane, detenuti per il tramite di fiduciarie estere o di soggetti esteri fittiziamente interposti che ne risultino formalmente intestatari.

Inoltre, sono tenute all'obbligo di monitoraggio fiscale anche le persone fisiche che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano "titolari effettivi" secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera pp), e dall'art. 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni".

Pertanto il Quadro RW deve essere compilato ai fini del monitoraggio fiscale:

- dalle persone fisiche residenti in Italia¹⁰
- dagli enti non commerciali e
- dalle società semplici ed equiparate ex art. 5 Tuir
- dai "titolari effettivi" dell'investimento
- che detengono investimenti all'estero e/o attività estere di natura finanziaria
- a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione.

SOGGETTI ESONERATI DAGLI OBBLIGHI DI MONITORAGGIO

A norma dell'art. 38, comma 13, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122), gli obblighi di monitoraggio "... non si applicano:

- a) *alle persone fisiche che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal Testo Unico delle imposte sui redditi, in base ad accordi internazionali ratificati. Tale esonero si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l'attività lavorativa è svolta all'estero,*
- b) **ai soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa".**

Tale esonero viene riconosciuto solo a condizione che:

- l'attività lavorativa all'estero sia stata svolta in via continuativa per la maggior parte del periodo di imposta e
- entro sei mesi dall'interruzione del rapporto di lavoro all'estero, il lavoratore non detenga più le attività all'estero.
- se il contribuente entro tale data non ha riportato le attività in Italia o dismesso le stesse, è tenuto ad indicare tutte le attività detenute all'estero durante l'intero periodo d'imposta.



Tuttavia anche se il contribuente è esonerato dal monitoraggio, è in ogni caso tenuto alla compilazione della dichiarazione per l'indicazione dei redditi derivanti dalle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale nonché del Quadro RW per il calcolo dell'IVIE e dell'IVAFE.

¹⁰ La compilazione del quadro RW riguarda anche le persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo relativamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di tali attività, a prescindere dal tipo di contabilità adottata.

GLI INVESTIMENTI SOGGETTI AGLI OBBLIGHI DI MONITORAGGIO

Gli investimenti sono i beni patrimoniali collocati all'estero e che sono suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia.



Queste attività vanno sempre indicate nel presente quadro indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d'imposta.

A titolo esemplificativo, devono essere indicati:

- gli immobili situati all'estero o i diritti reali immobiliari (ad esempio, usufrutto o nuda proprietà) o quote di essi (ad esempio, comproprietà o multiproprietà);
- gli oggetti preziosi e le opere d'arte che si trovano fuori del territorio dello Stato (il "mobilio" è oggetto di monitoraggio fiscale nel caso in cui lo stesso sia di "considerevole valore" a seguito dell'equiparazione ad un'opera d'arte);
- le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia.

Le attività patrimoniali detenute all'estero vanno indicate anche se immesse in cassette di sicurezza.

Vanno altresì indicate le attività patrimoniali detenute per il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli collaborativi nonché in entità giuridiche italiane o estere, diverse dalle società, qualora il contribuente risulti essere "titolare effettivo".

Sono considerati "detenuti all'estero", ai fini del monitoraggio, gli immobili ubicati in Italia posseduti per il tramite fiduciarie estere o di un soggetto interposto residente all'estero.

LE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA SOGGETTE AGLI OBBLIGHI DI MONITORAGGIO

Le attività estere di natura finanziaria sono quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.



Queste attività vanno sempre indicate nel presente quadro in quanto di per sé produttive di redditi di fonte estera imponibili in Italia.

A titolo esemplificativo, devono essere indicate:

- attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui, le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti;
- le obbligazioni estere e i titoli similari, i titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi all'estero, i titoli non rappresentativi di merce;
- i certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri);
- le valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);
- contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, ad esempio finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli;
- contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
- metalli preziosi detenuti all'estero;
- diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati;
- forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, escluse quelle obbligatorie per legge;
- le polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sempreché la compagnia estera non abbia optato per l'applicazione dell'imposta sostitutiva e dell'imposta di bollo e non sia stato conferito ad un intermediario finanziario italiano l'incarico di regolare tutti i flussi connessi con l'investimento, con il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi;

- le attività finanziarie italiane comunque detenute all'estero, sia ad esempio per il tramite di fiduciarie estere o soggetti esteri interposti, sia in cassette di sicurezza;
- le attività e gli investimenti detenuti all'estero per il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli collaborativi nonché in entità giuridiche italiane o estere, diverse dalle società, qualora il contribuente risulti essere "titolare effettivo";
- le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti;
- i titoli o diritti offerti ai lavoratori dipendenti ed assimilati che danno la possibilità di acquistare, ad un determinato prezzo, azioni della società estera con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro o delle società controllate o controllanti (cd. stock option), nei casi in cui, al termine del periodo d'imposta, il prezzo di esercizio sia inferiore al valore corrente del sottostante. Se il piano di assegnazione delle stock option prevede che l'assegnatario non possa esercitare il proprio diritto finché non sia trascorso un determinato periodo (cd. vesting period), le stesse non devono essere indicate nel presente quadro fino a quando non sia spirato tale termine, mentre devono essere indicate in ogni caso, quindi, anche nel corso del vesting period, qualora siano cedibili.

Si precisa che le attività finanziarie detenute all'estero vanno indicate nel presente quadro anche se immesse in cassette di sicurezza.

6.2 - IVIE ED IVAFE

L'articolo 19, commi da 13 a 17, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 stabilisce quanto segue:

IVIE	13. A decorrere dal 2012 e' istituita un' IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL'ESTERO, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
Soggetto passivo	14. Soggetto passivo dell'imposta di cui al comma 13 è il proprietario dell'immobile ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso.
Periodo e possesso	L'imposta e' dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si e' protratto per almeno quindici giorni e' computato per intero.
Aliquota	15. L'imposta di cui al comma 13 e' stabilita nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili. L'imposta non e' dovuta se l'importo, come determinato ai sensi del presente comma, non supera euro 200 ¹¹ .
Base Imponibile	Il valore e' costituito dal <i>costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui e' situato l'immobile.</i> Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile e' situato ai fini dell'assolvimento di imposte di natura patrimoniale o reddituale o, in mancanza, quello di cui al periodo precedente.
Abitazione principale	15-bis. L'imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unita' immobiliari che in Italia risultano classificate

¹¹ Ai fini dell'applicazione della soglia di esenzione di euro 200 si deve fare riferimento all'imposta determinata sul valore complessivo dell'immobile a prescindere da quote e periodo di possesso e senza tenere conto delle detrazioni previste per lo scomputo dei crediti di imposta di cui al paragrafo successivo (Circ. 28/E del 2012).

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

15-ter. Per gli immobili di cui al comma 15-bis e per gli immobili non locati assoggettati all'imposta di cui al comma 13 del presente articolo non si applica l'articolo 70, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Credito d'imposta 16. Dall'imposta di cui al comma 13 si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile.

Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla predetta imposta si deduce un credito d'imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile, non già detratte ai sensi dell'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Norme applicabili 17. Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso, relativamente all'imposta di cui al comma 13 si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo.

L'articolo 19, commi da 18 a 23, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 stabilisce quanto segue:

IVAFA 18. A decorrere dal 2012 è istituita UN'IMPOSTA SUL VALORE DEI PRODOTTI FINANZIARI, DEI CONTI CORRENTI E DEI LIBRETTI DI RISPARMIO detenuti all'estero dalle ...

Soggetto Passivo ... persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.

Periodo e possesso 19. L'imposta di cui al comma 18 è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione.

Aliquota 20. L'imposta di cui al comma 18 è stabilita nella misura dell'1 per mille annuo, per il 2012, dell'1,5 per mille, per il 2013, e del 2 per mille, a decorrere dal 2014, del valore dei prodotti finanziari.

Conti correnti Per i conti correnti e i libretti di risparmio l'imposta è stabilita in misura fissa pari a quella prevista dall'articolo 13, comma 2-bis, lettera a), della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (euro 34,20).

Base Imponibile ed oggetto dell'imposta Il valore è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenuti i prodotti finanziari, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.

Credito d'imposta 21. Dall'imposta di cui al comma 18 si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenuti i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio.

- Norme applicabili**
22. Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso, relativamente all'imposta di cui al comma 18 si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo.
23. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 6 a 22.

6.3 - QUADRO RW - VALORIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI ALL'ESTERO

La determinazione del valore degli immobili situati all'estero da indicare nel Quadro RW segue *gli stessi criteri validi ai fini dell'IVIE, anche se non dovuta*. Sul punto si è espressa la circ. 28/E del 2012 (v. tabella sottostante).

BASE IMPONIBILE IVIE	
PRINCIPI GENERALI	IMMOBILI IN UE E SEE
<ul style="list-style-type: none"> • Il valore dell'immobile è costituito, nella generalità dei casi, dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l'acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà; • nel caso in cui l'immobile sia stato costruito, si fa riferimento al costo di costruzione sostenuto dal proprietario e risultante dalla relativa documentazione; • <i>in mancanza di tali valori o in mancanza della relativa documentazione</i> si assume il valore di mercato rilevabile al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui è situato l'immobile. <i>Qualora l'immobile non sia più posseduto alla data del 31 dicembre dell'anno</i> si deve fare riferimento al valore dell'immobile rilevato al termine del periodo di detenzione; • per quanto riguarda gli immobili acquisiti per successione o donazione, il valore è quello dichiarato nella dichiarazione di successione o nell'atto registrato o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe. In mancanza, si assume il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal de cuius o dal donante come risultante dalla relativa documentazione; in assenza di tale documentazione si assume il valore di mercato come sopra determinato. 	<ul style="list-style-type: none"> • Il valore da utilizzare al fine della determinazione dell'imposta è prioritariamente il valore catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato ai fini dell'assolvimento di imposte di natura reddituale o patrimoniale ovvero di altre imposte determinate sulla base del valore degli immobili, anche se gli immobili sono pervenuti per successione o donazione; • nel caso in cui ad uno stesso immobile siano attribuibili diversi valori catastali ai fini delle imposte reddituali e delle imposte patrimoniali, deve essere preso in considerazione il valore catastale utilizzabile ai fini delle imposte patrimoniali comprese quelle di competenza di enti locali e territoriali. • non è, invece, utilizzabile, a tal fine, un valore che esprima il reddito medio ordinario dell'immobile, a meno che la legislazione locale non preveda l'applicazione di meccanismi di moltiplicazione e rivalutazione analoghi a quelli previsti dalla legislazione italiana, idonei a consentire la determinazione del valore catastale dell'immobile; • <i>in mancanza del valore catastale</i> come sopra definito, si deve fare riferimento al costo risultante dall'atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile; • <u>qualora la legislazione estera preveda un valore espressivo del reddito medio ordinario e non vi siano meccanismi di moltiplicazione e rivalutazione analoghi a quelli previsti dalla legislazione italiana, può essere assunto come base imponibile dell'IVIE il valore dell'immobile che risulta dall'applicazione al predetto reddito medio ordinario dei coefficienti stabiliti ai fini dell'IMU.</u> In questa ipotesi, il reddito medio ordinario è assunto tenendo conto di eventuali rettifiche previste dalla legislazione locale. E' il caso, ad esempio, degli immobili siti in Francia, laddove il valore locativo catastale presunto è abbattuto del 50 % ai fini dell'applicazione della <i>tax fonciere</i>.

Pertanto secondo la predetta circolare:

- il valore dell'immobile è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l'acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile al termine dell'anno (o del periodo di detenzione) nel luogo in cui è situato l'immobile;

- per gli immobili acquisiti per successione o donazione, il valore è quello dichiarato nella dichiarazione di successione o nell'atto registrato o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe: in mancanza, si assume il costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal de cuius o dal donante come risulta dalla relativa documentazione;
- per gli immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo, il valore è quello catastale o, in mancanza, il costo risultante dall'atto di acquisto o, in assenza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile (v. tabella allegata alla circ. 28/E alla pagina successiva);
- Per le altre attività patrimoniali detenute all'estero, diverse dagli immobili, per le quali non è dovuta l'IVIE, il contribuente deve indicare il costo di acquisto, ovvero il valore di mercato all'inizio di ciascun periodo di imposta (o al primo giorno di detenzione) e al termine dello stesso (o al termine del periodo di detenzione).


ELENCO PAESI UE E SEE		
PAESE (COLONNA 1)	IMPOSTA PRESA A RIFERIMENTO AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL'IMMOBILE (COLONNA 2)	IMPOSTE PATRIMONIALI DETRAIBILI (COLONNA 3)
AUSTRIA	Grundsteuer	Grundsteuer
BELGIO	-----	Précompte immobilier/ Onroerende Voorheffing
BULGARIA	Danak varhu nedvizhimite imoti (Данък върху недвижимите имоти)	Danak varhu nedvizhimite imoti (Данък върху недвижимите имоти)
CIPRO	Foros akinitis periousias (Φόρος Ακίνητης Περιουσίας)	Foros akinitis periousias (Φόρος Ακίνητης Περιουσίας)
DANIMARCA	- Lov om statslig, kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat; - Kommunal og amtskommunal grundskyld	- Lov om statslig, kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat; - Kommunal og amtskommunal grundskyld
ESTONIA	Maamaks	Maamaks
FINLANDIA	Kiinteistövero/ Fastighetsskatt	Kiinteistövero/ Fastighetsskatt
FRANCIA	-----	- Tax foncière - Impôt de Solidarité sur la Fortune
GERMANIA	Grundsteuer	Grundsteuer
GRECIA	Foros akinitis periousias (Φόρος Ακίνητης Περιουσίας)	Foros akinitis periousias (Φόρος Ακίνητης Περιουσίας)
IRLANDA	-----	The rates
ISLANDIA	Fasteignagjöld	Fasteignagjöld
LETTONIA	Nekustamā īpašuma nodoklis	Nekustamā īpašuma nodoklis
LITUANIA	Nekilnojamojo turto mokestis	Nekilnojamojo turto mokestis
LUSSEMBURGO	Impôt foncier	Impôt foncier
MALTA	-----	-----
NORVEGIA	Eiendomsskatt	- Eiendomsskatt - Formuesskatt
OLANDA	Onroerendzaak belasting	Onroerendzaak belasting

PAESE (COLONNA 1)	IMPOSTA PRESA A RIFERIMENTO AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL'IMMOBILE (COLONNA 2)	IMPOSTE PATRIMONIALI DETRAIBILI (COLONNA 3)
POLONIA	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości
PORTOGALLO	Imposto Municipal sobre Imóveis	Imposto Municipal sobre Imóveis
REGNO UNITO	Council tax	-----
REP. CECA	Daň z nemovitostí	Daň z nemovitostí
ROMANIA	Taxa pe cladiri	Taxa pe cladiri
SLOVACCHIA	Dan z nehnuteľnosti	Dan z nehnuteľnosti
SLOVENIA	- Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - Davek na premoženje - Davek na nepremično premoženje večje vrednosti	- Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - Davek na premoženje - Davek na nepremično premoženje večje vrednosti
SPAGNA	Impuesto sobre Bienes Inmuebles	Impuesto sobre Bienes Inmuebles
SVEZIA	- Fastighetsskatt - Kommunal Fastighetsavgift	- Fastighetsskatt - Kommunal Fastighetsavgift
UNGHERIA	Építményadó	Építményadó

In pratica:

- a) dove risulterà compilata la colonna 2 "Imposta presa a riferimento ai fini della determinazione del valore dell'immobile" per il calcolo della base imponibile IVIE, si dovrà prendere a riferimento il valore catastale dell'immobile così come determinato ai fini del calcolo dell'imposta estera indicata in colonna 2;
- b) in assenza di compilazione della colonna 2 (Belgio, Francia, Irlanda e Malta),
- si deve fare riferimento al costo risultante dall'atto di acquisto e, in assenza, al
 - valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile
 - o, a scelta del contribuente, al valore che si ottiene moltiplicando il reddito medio ordinario, eventualmente previsto dalle legislazioni locali, per i coefficienti IMU.

Nel diagramma che segue (v. circ. 28/E cit.) sono esemplificate le varie ipotesi di determinazione della base imponibile dell'IVIE per gli immobili europei, utilizzando l'acronimo RMO per intendere il reddito medio ordinario.



Coefficienti IMU	
Coefficienti	Tipologia immobile
160	Fabbricati aventi il carattere di abitazione, castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici, alloggi tipici del Paese, magazzini e locali di deposito, nonché stalle, scuderie, rimesse e autorimesse senza fine di lucro, tettoie chiuse o aperte
140	Collegi, convitti, case di cura e ospedali senza fine di lucro, scuole, biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, laboratori per arti e mestieri, locali per esercizi sportivi senza fine di lucro
80	Uffici e studi privati
60	Alberghi e pensioni
55	Negozi e botteghe
135-110	Terreni agricoli

6.4 - CREDITO D'IMPOSTA IVIE

Come detto il comma 16, art. 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201) stabilisce che

“Dall'imposta di cui al comma 13 si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile.

Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla predetta imposta si deduce un credito d'imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile, non già detratte ai sensi dell'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

La circ. 28/E del 2012, riguardo al credito d'imposta per gli immobili che si trovino nella UE o nello SEE ha evidenziato che “qualora sussista un'eccedenza di imposta reddituale gravante su immobili ivi situati non utilizzata ai sensi dell'articolo 165 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), dall'imposta dovuta in Italia per quegli immobili si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, anche un ulteriore credito d'imposta derivante da tale eccedenza”.

Con riferimento agli immobili detenuti in Europa, nella colonna 3 della Tabella allegata alla circolare 28/E, riportata nelle pagine precedenti, sono individuate, ove esistano, le imposte di natura patrimoniale che danno diritto allo scomputo dall'IVIE.

Come detto, anche per gli immobili detenuti in Paesi diversi da quelli elencati nella tabella 1, dall'IVIE si detraggono le imposte patrimoniali ivi pagate nell'anno di riferimento (in questo caso senza possibilità di scomputare anche le imposte reddituali gravanti sull'immobile).

Ad esempio, si detrae:

- per gli immobili situati negli Stati Uniti, la Real property tax;
- per gli immobili in Argentina, la Impuesto inmobiliario;
- per gli immobili in Svizzera, l'Imposta sulla sostanza delle persone fisiche e l'Imposta immobiliare;
- per gli immobili in Russia, la Tassa sulla proprietà delle persone fisiche, Налог на имущество физических лиц (Nalog na imuschestvo fizicheskikh litz).

Il credito d'imposta non può, in ogni caso, superare l'imposta dovuta in Italia.

La circolare 28/E precisa anche che “*non è possibile detrarre, considerandole imposte patrimoniali, le imposte legate all'utilizzo di un determinato immobile in qualità di abitazione* dal momento che tali tasse più che essere finalizzate a colpire la ricchezza costituita dal patrimonio sono dirette a richiedere un contributo, anche se rapportato al valore dell'immobile, al soggetto che abitando in un determinato luogo usufruisce dei servizi ivi forniti dalle amministrazioni pubbliche”.

6.5 - QUADRO RW - VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI FINANZIARI

Per l'individuazione del valore dei prodotti finanziari da indicare nel Quadro RW *devono essere adottati gli stessi criteri validi ai fini dell'IVAFE.*

Pertanto:

- per i titoli negoziati in mercati regolamentati il valore è pari al valore di quotazione rilevato al 31 dicembre o al termine del periodo di detenzione;

- per i titoli non negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui i prodotti finanziari quotati siano stati esclusi dalla negoziazione si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente.

Nel caso in cui siano ceduti prodotti finanziari appartenenti alla stessa categoria, acquistati a prezzi e in tempi diversi, per stabilire quale dei prodotti finanziari è detenuta nel periodo di riferimento il metodo che deve essere utilizzato è il cosiddetto "L.I.F.O." e, pertanto, si considerano ceduti per primi quelli acquisiti in data più recente.

Per esigenze di semplificazione, il contribuente indica, per ciascuna società o entità giuridica, il valore complessivo di tutti i prodotti finanziari e patrimoniali di cui risulta essere il titolare effettivo, avendo cura di predisporre e conservare un apposito prospetto in cui devono essere specificati i valori delle singole attività. Detto prospetto deve essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'amministrazione finanziaria. In presenza di più operazioni della stessa natura, il contribuente può aggregare i dati per indicare un insieme di prodotti finanziari omogenei caratterizzati, cioè, dai medesimi codici "investimento" e "Stato Estero". In tal caso il contribuente indicherà nel quadro RW i valori complessivi iniziali e finali del periodo di imposta, la media ponderata dei giorni di detenzione di ogni singolo prodotto finanziario rapportato alla relativa consistenza, nonché l'IVAFE complessiva dovuta.

Per le attività finanziarie si precisa che l'importo da indicare nel quadro è prioritariamente pari al valore che risulta dal documento di rendicontazione predisposto dall'istituto finanziario estero o al valore di mercato, a condizione che siano coincidenti.

6.6 - L'IVAFE SUI CONTI CORRENTI E I LIBRETTI DI RISPARMIO DETENUTI IN PAESI DELLA UE O IN PAESI ADERENTI AL SEE

Per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi della Unione Europea o in Paesi aderenti al SEE che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, l'imposta è stabilita in misura fissa pari a quella prevista dall'articolo 13, comma 2-bis, lettera a), della tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972, attualmente pari a euro 34,20.

Tale misura va applicata con riferimento a ciascun conto corrente o libretto di risparmio detenuti all'estero dal contribuente.

In caso di estinzione o di apertura di tali rapporti in corso d'anno, l'imposta è rapportata al periodo di detenzione espresso in giorni e per i conti cointestati, l'imposta fissa è ripartita in base alla percentuale di possesso.

L'imposta in misura fissa non è dovuta qualora il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti sia non superiore a euro 5.000. A tal fine occorre tener conto di tutti i conti o libretti detenuti all'estero dal contribuente presso il medesimo intermediario e a nulla rilevando il periodo di detenzione del rapporto durante il periodo d'imposta.

Nel caso in cui il contribuente possieda rapporti cointestati, al fine della determinazione del predetto limite si tiene conto degli ammontari riferibili pro quota al medesimo contribuente. Se il conto corrente ha una giacenza media annuale di valore negativo, tale conto non concorre a formare il valore medio di giacenza per l'esenzione.

L'applicazione della misura fissa nonché della soglia di esenzione di euro 5.000 per l'applicazione dell'IVAFE si riferisce esclusivamente ai conti correnti e ai libretti di risparmio detenuti in Paesi della Unione europea o in Paesi aderenti al SEE e non ad altre tipologie di attività finanziarie.

Nel caso in cui operi l'esenzione collegata alla soglia di euro 5.000, i dati relativi ai conti correnti e ai libretti di risparmio detenuti nei predetti Paesi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi, *fermo l'eventuale obbligo di compilazione del modulo RW.*

Per quanto riguarda le "Stock Option" si rimanda allo specifico paragrafo.

6.7 - CREDITO D'IMPOSTA IVA FE

Come detto il comma 21, art. 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201) stabilisce che “Dall'imposta di cui al comma 18 si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenuti i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio”.

6.8 - COMPILAZIONE DEL QUADRO RW

Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in euro utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia emanato ai fini dell'individuazione dei cambi medi mensili agli effetti delle norme contenute nei titoli I e II del Tuir (v. <https://tassidicambio.bancaditalia.it/averageRates>).

Cambi medi mensili contro Euro riferiti a dicembre 2017

Paese	Valuta	Codice ISO	Codice UIC	Quotazione media	Convenzione di cambio	Anno	Mese
CINA (Repubblica Popolare di)	Renminbi (Yuan)	CNY	144	7.8073	Quantita' di valuta estera per 1 Euro	2017	12
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	GBP	002	0.88265	Quantita' di valuta estera per 1 Euro	2017	12
STATI UNITI	Dollaro USA	USD	001	1.1836	Quantita' di valuta estera per 1 Euro	2017	12
SVIZZERA	Franco Svizzero	CHF	003	1.1689	Quantita' di valuta estera per 1 Euro	2017	12

Cambi medi mensili contro Euro riferiti a dicembre 2018

Paese	Valuta	Codice ISO	Codice UIC	Quotazione media	Convenzione di cambio	Anno	Mese
CINA (Repubblica Popolare di)	Renminbi (Yuan)	CNY	144	7.8398	Quantita' di valuta estera per 1 Euro	2018	12
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	GBP	002	0.89774	Quantita' di valuta estera per 1 Euro	2018	12
STATI UNITI	Dollaro USA	USD	001	1.1384	Quantita' di valuta estera per 1 Euro	2018	12
SVIZZERA	Franco Svizzero	CHF	003	1.1293	Quantita' di valuta estera per 1 Euro	2018	12

La Circolare 14.5.2014, n. 10/E ha evidenziato che per le attività finanziarie detenute all'estero all'1.1 va utilizzato il cambio medio del mese di dicembre dell'anno precedente. Pertanto, per le attività possedute all'1.1.2018 vanno quindi utilizzati i cambi medi di dicembre 2017.

La Risoluzione 16.9.2016, n. 77/E, con riferimento agli immobili detenuti in Svizzera, ha precisato che la determinazione del “controvalore in euro degli investimenti e delle attività finanziarie espresse in valuta” dipende dal criterio utilizzato per l'individuazione del suo valore. Infatti se l'attività detenuta all'estero è valorizzata al:

- costo di acquisto, va applicato il cambio medio del mese in cui ricade l'acquisto. In tal caso non è necessario aggiornare annualmente il valore indicato nel quadro RW;
- valore di mercato, rilevabile al 31.12 (o al termine del periodo di detenzione), va applicato il cambio medio del mese di dicembre (o del periodo di detenzione). In tal caso è necessario aggiornare annualmente il valore indicato nel quadro RW.

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1	2	3	4	5	6	7	8
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFE)		IVAFE		Mesi (IME)	
9	10	11	12	13			
Credito d'imposta		IVAFE dovuta		Detrazioni		IME dovuta	
14	15	16	17	18	19	Solo monitoraggio	
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo			Codice fiscale altri coinvestatori				
21			22		23		24

Nei righe da RW1 a RW5, indicare:

- nella colonna 1, il codice che contraddistingue a che titolo i beni sono detenuti:
 - 1 proprietà
 - 2 usufrutto
 - 3 nuda proprietà
 - 4 altro (altro diritto reale, beneficiario di trust, ecc.)
- la colonna 2 deve essere compilata indicando il codice 1 se il contribuente è un soggetto delegato al prelievo o alla movimentazione del conto corrente oppure il codice 2 se il contribuente risulta il titolare effettivo;
- nella colonna 3 il codice di individuazione del bene, rilevato dalla sottostante "Tabella codici investimenti all'estero e attività estera di natura finanziaria"

TABELLA CODICI INVESTIMENTI ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA		
CONTI CORRENTI E DEPOSITI ESTERI.....1..	POLIZZE DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E DI CAPITALIZZAZIONE8	ALTRE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA E VALUTE VIRTUALI14
PARTECIPAZIONI AL CAPITALE O AL PATRIMONIO DI SOCIETÀ NON RESIDENTI.....2	CONTRATTI DERIVATI E ALTRI RAPPORTI FINANZIARI CONCLUSI AL DI FUORI DEL TERRITORIO DELLO STATO...9	BENI IMMOBILI.....15
OBBLIGAZIONI ESTERE E TITOLI SIMILARI3	METALLI PREZIOSI ALLO STATO GREZZO O MONETATO DETENUTI ALL'ESTERO10	BENI MOBILI REGISTRATI (es. yacht e auto di lusso).....16
TITOLI NON RAPPRESENTATIVI DI MERCE E CERTIFICATI DI MASSA EMESSI DA NON RESIDENTI.....4	PARTECIPAZIONI PATRIMONIO DI TRUST, FONDAZIONI O ALTRE ENTITÀ GIURIDICHE DIVERSE DALLE SOCIETÀ ...11	OPERE D'ARTE E GIOIELLI17
VALUTE ESTERE DA DEPOSITI E CONTI CORRENTI.....5	FORME DI PREVIDENZA GESTITE DA SOGGETTI ESTERI....12	ALTRI BENI PATRIMONIALI18
TITOLI PUBBLICI ITALIANI EMESSI ALL'ESTERO.....6	ALTRI STRUMENTI FINANZIARI ANCHE DI NATURA NON PARTECIPATIVA.....13	IMMOBILE ESTERO ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALE...19
CONTRATTI DI NATURA FINANZIARIA STIPULATI CON CONTROPARTI NON RESIDENTI.....7		CONTO DEPOSITO TITOLI ALL'ESTERO20

- nella colonna 4, il codice dello Stato estero, rilevato dalla Tabella 10 "Elenco Paesi e Territori esteri" posta alla pagina seguente; tale codice non è obbligatorio nel caso di compilazione per dichiarare "valute virtuali";
- nella colonna 5, indicare la quota di possesso (in percentuale) dell'investimento situato all'estero;
- nella colonna 6, il codice che contraddistingue il criterio di determinazione del valore:
 - 1 valore di mercato;
 - 2 valore nominale;
 - 3 valore di rimborso;
 - 4 costo d'acquisto;
 - 5 valore catastale;
 - 6 valore dichiarato nella dichiarazione di successione o in altri atti;

TABELLA 10 - ELENCO DEI PAESI E DEI TERRITORI ESTERI

ABU DHABI	238	CIAD	144	GUINEA BISSAU.....	185	MONTERRAT.....	208	SINT MAARTEN.....	294
AFGHANISTAN	002	CILE	015	GUINEA EQUATORIALE.....	167	MOZAMBICO.....	134	SIRIA	065
AJMAN	239	CINA	016	GUYANA.....	159	MYANMAR.....	083	SLOVACCA REPUBBLICA.....	276
ALAND ISOLE.....	292	CIPRO.....	101	HAITI.....	034	NAMIBIA.....	206	SLOVENIA.....	260
ALBANIA.....	087	CITTÀ DEL VATICANO.....	093	HEARD AND MCDONALD ISLAND.....	284	NAURU.....	109	SOMALIA.....	066
ALGERIA.....	003	CLIPPERTON.....	223	HONDURAS.....	035	NEPAL.....	115	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH.....	283
AMERICAN SAMOA.....	148	COCOS (KEELING) ISLAND.....	281	HONG KONG.....	103	NICARAGUA.....	047	SPAGNA.....	067
ANDORRA.....	004	COLOMBIA.....	017	INDIA.....	114	NIGER.....	150	SRI LANKA.....	085
ANGOLA.....	133	COMORE, ISOLE.....	176	INDONESIA.....	129	NIGERIA.....	117	ST. HELENA.....	254
ANGULLA.....	209	CONGO.....	145	IRAN.....	039	NIUE.....	205	ST. VINCENTE E LE GRENADINE.....	196
ANTARTIDE.....	180	CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL).....	018	IRAQ.....	038	NORFOLK ISLAND.....	285	STATI UNITI D'AMERICA.....	069
ANTIGUA E BARBUDA.....	197	COOK ISOLE.....	237	IRLANDA.....	040	NORVEGIA.....	048	SUD SUDAN.....	297
ARABIA SAUDITA.....	005	COREA DEL NORD.....	074	ISLANDA.....	041	NUOVA CALEDONIA.....	253	SUDAFRICANA REPUBBLICA.....	078
ARGENTINA.....	006	COREA DEL SUD.....	084	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO.....	252	NUOVA ZELANDA.....	049	SUDAN.....	070
ARMENIA.....	266	COSTA D'AVORIO.....	146	ISRAELE.....	182	OMAN.....	163	SURINAM.....	124
ARUBA.....	212	COSTA RICA.....	019	JERSEY C.I.....	202	PAESI BASI.....	050	SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS.....	286
ASCENSION.....	227	CROAZIA.....	261	KAZAKISTAN.....	269	PAKISTAN.....	036	SVEZIA.....	068
AUSTRALIA.....	007	CUBA.....	020	KENYA.....	116	PALAU.....	216	SWIZZERA.....	071
AUSTRIA.....	008	CURACA.....	296	KIRGHIZISTAN.....	270	PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI).....	279	SWAZILAND.....	138
AZERBAIGIAN.....	268	DANIMARCA.....	021	KIRIBATI.....	194	PANAMA.....	051	TAGIKISTAN.....	272
AZZORRE ISOLE.....	234	DOMINICA.....	192	KOSOVO.....	291	PAPUA NUOVA GUINEA.....	186	TAIWAN.....	022
BAHAMAS.....	160	DOMINICANA (REPUBBLICA).....	063	KUWAIT.....	126	PARAGUAY.....	052	TANZANIA.....	057
BAHRAIN.....	169	DUBAI.....	240	LAOS.....	136	PENON DE ALHUCEMAS.....	232	TERRITORI FRANCESI DEL SUD.....	183
BANGLADESH.....	130	ECUADOR.....	024	LESOTHO.....	089	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA.....	233	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO.....	245
BARBADOS.....	118	EGITTO.....	023	LETONIA.....	258	PERÙ.....	053	THAILANDIA.....	072
BELGIO.....	009	ERITREA.....	277	LIBANO.....	095	PITCAIRN.....	175	TIMOR EST.....	287
BELIZE.....	198	ESTONIA.....	257	LIBERIA.....	044	POLINESIA FRANCESE.....	225	TOGO.....	155
BENIN.....	158	ETIOPIA.....	026	LIBIA.....	045	POLO尼亚.....	054	TOKELAU.....	236
BERMUDA.....	207	FAEROER (ISOLE).....	204	LIECHTENSTEIN.....	090	PORTOGALLO.....	055	TONGA.....	162
BHUTAN.....	097	FALKLAND (ISOLE).....	190	LITUANIA.....	259	PORTORICO.....	220	TRINIDAD E TOBAGO.....	120
BIELORUSSIA.....	264	FIJI, ISOLE.....	161	LUSSEMBURGO.....	092	PRINCIPATO DI MONACO.....	091	TRISTAN DA CUNHA.....	229
BOLIVIA.....	010	FILIPPINE.....	027	MACAO.....	059	QATAR.....	168	TUNISIA.....	075
BONAIRE SAINT EUSTATIUS AND SABA.....	295	FINLANDIA.....	028	MACEDONIA.....	278	RAS EL KAIMAH.....	242	TURCHIA.....	076
BOSNIA-ERZEGOVINA.....	274	FRANCIA.....	029	MADAGASCAR.....	104	REGNO UNITO.....	031	TURKMENISTAN.....	273
BOTSWANA.....	098	FUJIJAYRAH.....	241	MADEIRA.....	235	REUNION.....	247	TURKS E CAICOS (ISOLE).....	210
BOUVET ISLAND.....	280	GABON.....	157	MALAWI.....	056	ROMANIA.....	061	TUVALU.....	193
BRASILE.....	011	GAMBIA.....	164	MALAYSIA.....	106	RUANDA.....	151	SAHARA OCCIDENTALE.....	166
BRUNEI DARUSSALAM.....	125	GEORGIA.....	267	MALDIVE.....	127	RUSIA (FEDERAZIONE DI).....	262	SAINT KITTS E NEVIS.....	195
BULGARIA.....	012	GERMANIA.....	094	MALI.....	149	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE.....	222	SAN MARINO.....	037
BURKINA FASO.....	142	GHANA.....	112	MALTA.....	105	SAINT-PIERRE E MIQUELON.....	248	SAO TOME E PRINCIPE.....	187
BURUNDI.....	025	GIAMAICA.....	082	MAN ISOLA.....	203	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE.....	222	SENEGAL.....	152
CAMBODIA.....	135	GIAPPONE.....	088	MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE).....	219	SALOMONE ISOLE.....	191	SEYCHELLES.....	189
CAMERUN.....	119	GIBILTERRA.....	102	MAROCO.....	107	SALVADOR.....	064	SERBIA.....	289
CAMPIONE D'ITALIA.....	139	GIBUTI.....	113	MARSHALL (ISOLE).....	217	SAMOA.....	131	SHARJAH.....	243
CANADA.....	013	GIORDANIA.....	122	MARTINICA.....	213	SAINT BARTHELEMY.....	293	SIERRA LEONE.....	153
CANARIE ISOLE.....	100	GOUGH.....	228	MAURITANIA.....	141	SANTO MARTIN SETTENTRIONALE.....	222	SINGAPORE.....	147
CAPO VERDE.....	188	GRECIA.....	032	MAURITIUS.....	128	SANTO MARTIN SETTENTRIONALE.....	222	SINT MAARTEN.....	294
CAROLINE ISOLE.....	256	GRENADA.....	156	MAYOTTE.....	226	SANTO MARTIN SETTENTRIONALE.....	222	SIRIA.....	065
CAYMAN (ISOLE).....	211	GROENLANDIA.....	200	MELILLA.....	231	SANTO MARTIN SETTENTRIONALE.....	222	SLOVACCA REPUBBLICA.....	276
CECA (REPUBBLICA).....	275	GUADALUPA.....	214	MESSICO.....	046	SANTO MARTIN SETTENTRIONALE.....	222	SLOVENIA.....	260
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA).....	143	GUAM.....	154	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI).....	215	SANTO MARTIN SETTENTRIONALE.....	222	SOMALIA.....	066
CEUTA.....	246	GUATEMALA.....	033	MIDWAY ISOLE.....	177	SANTO MARTIN SETTENTRIONALE.....	222	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH.....	283
CHAFARINAS.....	230	GUAYANA FRANCESE.....	123	MOLDOVIA.....	265	SANTO MARTIN SETTENTRIONALE.....	222	SPAGNA.....	067
CHAGOS ISOLE.....	255	GUERNSEY.....	201	MONGOLIA.....	110	SANTO MARTIN SETTENTRIONALE.....	222	SRI LANKA.....	085
CHRISTMAS ISLAND.....	282	GUINEA.....	137	MONTENEGRO.....	290	SANTO MARTIN SETTENTRIONALE.....	222	ST. HELENA.....	254

- nella colonna 7, il valore all'inizio del periodo d'imposta o al primo giorno di detenzione dell'attività;
- nella colonna 8, il valore al termine del periodo di imposta ovvero al termine del periodo di detenzione dell'attività. Per i conti correnti e libretti di risparmio va indicato il valore medio di giacenza (vedi istruzioni di colonna 11);
- nella colonna 9, l'ammontare massimo che il prodotto finanziario ha raggiunto nel corso del periodo d'imposta se il prodotto riguarda conti correnti e libretti di risparmio detenuti in Paesi non collaborativi;
- nella colonna 10, indicare il numero di giorni di detenzione per i beni per i quali è dovuta l'IVAFE (il campo è da compilare solo nel caso in cui sia dovuta l'IVAFE);

- nella colonna 11, riportare l'IVAFE calcolata rapportando il valore indicato in colonna 8 alla quota e al periodo di possesso. In particolare:
 - I. applicando al valore indicato in colonna 8, rapportato alla quota e al periodo di possesso, l'aliquota dello 0,20 per cento per i prodotti finanziari diverse dai conti correnti e libretti di risparmio;
 - II. in misura fissa pari a 34,20 euro, rapportati alla quota e al periodo di possesso, per i conti correnti e libretti di risparmio (codice 1 nella colonna 3). In presenza di più conti presso lo stesso intermediario, per la verifica del superamento del limite va calcolato il valore medio di giacenza complessivo, sommando il valore di tutti i conti.

ESEMPIO: due conti correnti presso lo stesso intermediario
Conto A possesso 100% 365 giorni valore medio 1.000 euro
Conto B possesso 50% 365 giorni valore medio 7.000 euro
Totale valore medio = 1.000 + (7.000 x 0,5) = 4.500 euro

Il valore medio di giacenza complessivo (pro quota) è inferiore a 5.000 euro, l'imposta non è dovuta.

In ogni caso il contribuente dovrà compilare il quadro RW ai fini dei soli obblighi di monitoraggio qualora i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero abbiano un valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta superiore a 15.000 euro.

Conto A possesso 50% 365 giorni valore medio 5.000 euro

Conto B possesso 100% 365 giorni valore medio 3.000 euro

Il valore medio di giacenza complessivo (pro quota) è ((5.000 x 0,5) + 3.000) = 5.500 euro, pertanto è dovuta la relativa imposta.

In questo caso vanno compilati due distinti rigi del quadro RW e il valore medio da indicare nella colonna 8 di entrambi i rigi è "5.500", mentre nella colonna 11, rigo RW1, relativo al primo conto corrente va indicato "17" dato da ((34,20 * 50% *(365/365)) e nella colonna 11, rigo RW2, relativo al secondo conto corrente va indicato 34,20 euro dato da ((34,20* 100%*(365/365));

- nella colonna 12, indicare il numero di mesi di possesso per i beni per i quali è dovuta l'IVIE; si considerano i mesi in cui il possesso è durato almeno 15 giorni (il campo è da compilare solo nel caso in cui sia dovuta l'IVIE);
- nella colonna 13, riportare l'IVIE calcolata rapportando il valore indicato in colonna 8 alla quota e al periodo di possesso. In particolare:
 - I. l'aliquota dello 0,76 per cento;
 - II. l'aliquota dello 0,40 per cento per l'immobile, e relative pertinenze, se adibito ad abitazione principale (in questo caso in colonna 3 indicare il codice 19) solo per le unità immobiliari che in Italia risulterebbero classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Dal 1° gennaio 2016, infatti, l'IVIE non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze nonché alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 1 comma 16 legge n. 208 del 2015) che non risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- nella colonna 14, riportare il credito d'imposta pari al valore dell'imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile o prodotto finanziario. L'importo indicato in questa colonna non può comunque essere superiore all'ammontare dell'imposta dovuta indicata in colonna 11 o 13;
- nella colonna 15, indicare l'IVAFE dovuta pari alla differenza tra l'imposta calcolata (colonna 11) e il credito d'imposta spettante (colonna 14);
- nella colonna 16, riportare, la detrazione spettante di 200 euro rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'immobile e relative pertinenze sono state adibite ad abitazione principale; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- nella colonna 17, indicare l'IVIE dovuta pari alla differenza tra l'imposta calcolata (colonna 13) e il credito d'imposta spettante (colonna 14) e la detrazione (colonna 16);
- nella colonna 18, deve essere indicato un codice per indicare la compilazione di uno o più quadri reddituali conseguenti al cespite indicato oggetto di monitoraggio ovvero se il bene è infruttifero. In particolare, indicare:

- 1 Compilazione quadro RL;
 - 2 Compilazione quadro RM;
 - 3 Compilazione quadro RT;
 - 4 Compilazione contemporanea di due o tre quadri tra RL, RM e RT;
 - 5 Nel caso in cui i redditi relativi ai prodotti finanziari verranno percepiti in un successivo periodo d'imposta ovvero se i predetti prodotti finanziari sono infruttiferi. In questo caso è opportuno che gli interessati acquisiscano dagli intermediari esteri documenti o attestazioni da cui risulti tale circostanza;
- nella colonna 19, indicare la percentuale di partecipazione nella società o nell'entità giuridica nel caso in cui il contribuente risulti titolare effettivo;
 - nella colonna 20, barrare la casella nel caso in cui il contribuente adempia ai soli obblighi relativi al monitoraggio fiscale, ma per qualsiasi ragione non è tenuto alla liquidazione della IVIE ovvero della IVAFE;
 - nella colonna 21 inserire il codice fiscale o il codice identificativo della società o altra entità giuridica nel caso in cui il contribuente risulti titolare effettivo (in questo caso la colonna 2 va compilata con il codice 2 e la colonna 19 va compilata con la percentuale relativa alla partecipazione);
 - nelle colonne 22 e 23 inserire i codici fiscali degli altri soggetti che a qualsiasi titolo sono tenuti alla compilazione della presente sezione nella propria dichiarazione dei redditi. Nella colonna 24, barrare la casella nel caso i cointestatari siano più di due.

Nel caso in cui sono stati utilizzati più moduli va compilato esclusivamente il rigo RW6 e/o RW7 del primo modulo indicando in ciascuno di essi il totale di tutti i righi compilati.

Il rigo RW6 deve essere compilato dal contribuente per determinare l'IVAFe dovuta ed eventualmente da versare per l'anno 2018. In particolare indicare:

- in colonna 1, il totale dell'imposta dovuta che risulta sommando gli importi determinati nella colonna 15 dei righi compilati nella presente sezione;
- in colonna 2, (Eccedenza dichiarazione precedente) riportare l'eventuale credito dell'imposta sul valore delle attività finanziarie possedute all'estero che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2017, indicato nella colonna 5 del rigo RX26 del Mod. REDDITI PF 2018;
- in colonna 3, (Eccedenza compensata modello F24), indicare l'importo dell'eccedenza di IVAFe eventualmente compensata utilizzando il modello F24;
- in colonna 4, (Acconti versati), indicare l'ammontare degli acconti dell'IVAFe versati per l'anno 2018 con il modello F24.

Per determinare l'IVAFe a debito o a credito effettuare la seguente operazione: col.1 – col.2 + col.3 – col.4

Se il risultato di tale operazione è positivo (debito) riportare l'importo così ottenuto nella colonna 5 (Imposta a debito). In tal caso l'imposta sul valore dell'IVAFe va versata con il modello F24, indicando il codice tributo 4043, con le stesse modalità e scadenze previste per l'Irpef ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo. L'imposta non va versata se l'importo di questa colonna non supera 12 euro.

Se il risultato di tale operazione è negativo (credito) riportare l'importo così ottenuto nella colonna 6 (Imposta a credito).

Il rigo RW7 deve essere compilato dal contribuente per determinare l'imposta dovuta ed eventualmente da versare per l'anno 2018. In particolare indicare:

- in colonna 1, il totale dell'imposta dovuta che risulta sommando gli importi determinati nella colonna 17 se le attività sono soggette all'IVIE dei righi compilati nella presente sezione.
- in colonna 2, (Eccedenza dichiarazione precedente) riportare l'eventuale credito dell'imposta sul valore degli immobili posseduti all'estero che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2017, indicato nella colonna 5 del rigo RX25 del Mod. REDDITI PF 2018;
- in colonna 3, (Eccedenza compensata modello F24), indicare l'importo dell'eccedenza di IVIE eventualmente compensata utilizzando il modello F24;
- in colonna 4, (Acconti versati), indicare l'ammontare degli acconti dell'IVIE versati per l'anno 2018 con il modello F24;

Per determinare l'IVIE a debito o a credito effettuare la seguente operazione: col.1 – col.2 + col.3 – col.4

Se il risultato di tale operazione è positivo (debito) riportare l'importo così ottenuto nella colonna 5 (Imposta a debito). In tal caso l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero va versata con il modello F24, indicando il codice tributo 4041, con le stesse modalità e scadenze previste per l'Irpef ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo. L'imposta non va versata se l'importo di questa colonna non supera 12 euro. Se il risultato di tale operazione è negativo (credito) riportare l'importo così ottenuto nella colonna 6 (Imposta a credito).

7 - STOCK OPTION: QUADRO RT, RW E IVAFE

Le Stock Option (S.O. o diritti di opzione) vengono offerte ai dipendenti al fine incentivarne il rendimento lavorativo con la possibilità offerta loro di guadagnare con l'apprezzamento del titolo azionario sottostante. Infatti, tramite l'esercizio dei diritti di opzione, a partire da una certa data prefissata, i dipendenti titolari degli stessi, hanno la possibilità di acquistare azioni della Società per cui lavorano – o di altra società facente parte dello stesso gruppo - ad un prezzo prefissato (c.d. strike price o option cost), che può risultare molto vantaggioso qualora nel frattempo la quotazione dei titoli risulti maggiore.

Nella terminologia più diffusa dei piani di S.O. si distinguono generalmente i seguenti periodi o fasi:

- il **granting**: è il momento in cui il beneficiario riceve un diritto a divenire azionista della società datrice di lavoro o di altra società appartenente al medesimo gruppo. In questo momento viene anche fissato il c.d. **strike price**, ovvero il prezzo di esercizio;
- il **vesting period**, ovvero il periodo di maturazione intercorrente dall'offerta dell'opzione al termine iniziale in cui diviene possibile l'esercizio dell'opzione, che, a sua volta, può essere diluito nel tempo;
- l'**exercising**, cioè la data in cui viene effettivamente esercitato il diritto di opzione e quindi l'azione viene effettivamente acquisita alle condizioni fissate nella fase del granting



In generale le azioni assegnate ai dipendenti od acquistate dagli stessi ad un prezzo inferiore al valore normale delle azioni *al momento dell'acquisto*, costituisce reddito tassabile in capo ai dipendenti. Poiché il beneficio deriva dalla condizione di lavoratore subordinato, è considerato a tutti gli effetti reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51 del TUIR.

Tuttavia, l'art.51, commi 2 e 2 bis, TUIR, ai fini della computazione delle S.O. assegnate nel reddito di lavoro dipendente, stabilisce alcune regole.

In particolare, in base al comma 2, lett. g), non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente "il valore delle azioni:

- *offerte alla generalità dei dipendenti*
- *per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni (2.065,83 euro),*
- *a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione¹²;*
- *qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione⁸.*

Come detto la disposizione agevolativa di cui alla lettera g), comma 2, si applica esclusivamente alle azioni emesse dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle emesse da società che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa (comma 2 bis).



E' appena il caso di osservare che l'assegnazione di un diritto di opzione cedibile deve essere assoggettato a tassazione come reddito di lavoro dipendente fin dal momento della medesima assegnazione (Circ. n. 30/E del 25 febbraio 2000). Se un diritto non cedibile perde successivamente tale requisito, il relativo valore sarà assoggettato a tassazione soltanto nel periodo di imposta in cui è diventato trasferibile.

¹² La condizione del vincolo triennale di detenzione è riferita esclusivamente all'ipotesi in cui le azioni siano cedute a terzi, mentre in nessun caso spetta l'agevolazione nell'ipotesi in cui le medesime azioni siano riacquistate dalle società emittente ovvero dal datore di lavoro. Unica eccezione a questo principio si verifica nel caso in cui vi sia un obbligo di cessione ex lege (c.d. "squeeze out").(ris. Agenzia delle Entrate 12.8.2005, n. 118).



Il momento impositivo rilevante ai fini della tassazione in capo al dipendente è costituito dal momento di esercizio del diritto di opzione (ossia «l'exercising»). Fino a quel momento in capo al dipendente non si configura ancora alcun momento impositivo, sempreché ovviamente il diritto di opzione non sia già cedibile a terzi.

«Tuttavia, l'art. 51, comma 2, come sopra precisato, prevede l'esclusione dal reddito di lavoro dipendente di azioni assegnate a ciascun dipendente con un limite di valore che non superi euro 2.065,83 per ogni periodo di imposta. Il limite fissato dal legislatore comporta che il valore delle azioni attribuite, al netto di quanto corrisposto dai dipendenti stessi, viene assoggettato a tassazione quale reddito di lavoro dipendente, per la parte che eccede il limite stesso. Tale limite è da riferire all'intero periodo di imposta e non alle singole attribuzioni. Pertanto, se un dipendente beneficia di diverse attribuzioni di azioni nell'ambito dello stesso periodo di imposta, sia a titolo gratuito che oneroso, bisognerà procedere alla somma per verificare l'eventuale superamento del limite» (RM n. 97/E del 25 luglio 2005).

Al riguardo si precisa che:

- il valore del fringe benefit tassabile è determinato dal valore normale delle azioni al momento di esercizio dell'opzione meno quanto pagato dal dipendente per l'esercizio dell'opzione.
- per la determinazione del valore normale, l'art. 51, co. 3 Tuir fa espresso rinvio all'art. 9 Tuir, che lo individua per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese¹³.

Esempio:

esercizio del diritto di opzione per l'acquisto di azioni offerte alla generalità dei dipendenti della Società nel corso del 2018.

Valore normale delle azioni: euro 6.500

Option Cost: euro 1.500

Reddito di lavoro dipendente tassato in busta paga 2.934,17 (6.500 – 1.500 – 2.065,83)

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO IN CASO DI DECADENZA DEL REGIME AGEVOLATO (CESSIONE DELLE AZIONI PRIMA DEL TERMINE TRIENNALE)

- **Obblighi informativi e applicazione delle ritenute:** nel caso in cui il dipendente ceda le azioni oggetto di agevolazione prima del termine triennale deve darne notizia al proprio datore di lavoro, sempreché il cessionario non sia lo stesso datore di lavoro o la società emittente. In tali occasioni, infatti, il datore di lavoro deve applicare le relative ritenute nel primo periodo di paga utile, successivo all'avvenuta conoscenza del presupposto impositivo, anche per effetto di un'apposita comunicazione del dipendente. Ciò determina l'insorgere di alcuni obblighi in capo al datore di lavoro, sostituto d'imposta, il quale è tenuto a informare i dipendenti destinatari del piano di stock option circa l'obbligo di comunicare allo stesso le eventuali operazioni sulle azioni, rilevanti (circ. Agenzia delle Entrate 19.1.2007 n. 1) ai fini dell'applicazione della norma in esame:
 - anche successivamente all'eventuale cessazione del rapporto di lavoro;
 - sempreché il cessionario non sia lo stesso datore di lavoro o la società.

¹³ «Al riguardo, si precisa che la locuzione "ultimo mese" utilizzata nella lettera a) del comma 4 dell'art. 9 del Tuir non fa riferimento al mese solare precedente, ma al periodo che va dal giorno di riferimento (quello dell'assegnazione dei titoli al dipendente) allo stesso giorno del mese solare precedente, poiché una diversa interpretazione potrebbe comportare un allontanamento troppo ampio del periodo preso a base per la rilevazione della media aritmetica dei prezzi dei titoli rispetto al momento nel quale si verifica la valutazione e, quindi, la fissazione di un "valore normale" che potrebbe già essere non adeguato a quello in atto al momento della valutazione» (v. CM n. 30/E del 25 febbraio 2000).

Una volta acquisita la notizia dell'avvenuta cessione prima del termine triennale, il datore di lavoro deve applicare le relative ritenute nel primo periodo di paga utile sull'importo precedentemente esentato da tassazione (euro 2065,83).

Nonostante quanto sopra previsto, tuttavia occorre verificare caso per caso l'operato in concreto del datore di lavoro, che potrebbe non rispecchiare quanto sopra previsto.

OBBLIGHI DICHIARATIVI DEL DIPENDENTE PER I PROVENTI DERIVANTI DALLE AZIONI SUCCESSIVAMENTE ALLA LORO ASSEGNAZIONE

Cessione delle azioni prima del triennio o alla società emittente/datore di lavoro

In caso di cessione delle azioni prima del triennio o al datore di lavoro o alla società emittente, l'importo a suo tempo escluso da imposizione al momento dell'assegnazione concorrerà a formare il reddito di lavoro dipendente (nel periodo di imposta in cui avviene la cessione).

Ne discende che, se la plusvalenza conseguita dal lavoratore supera 2.065,83 euro, l'eccedenza configura un reddito diverso e come tale è assoggettato ad imposizione (normalmente con aliquota del 26% trattandosi di partecipazioni non qualificate).

Qualora, invece, la plusvalenza conseguita sia inferiore all'importo esonerato, a prescindere dall'entità della plusvalenza, l'intera franchigia non tassata al momento dell'assegnazione diventa imponibile quale reddito di lavoro dipendente e concorrerà a formare il costo della partecipazione ai fini della determinazione del capital gain.

Esempio 1

Esercizio del diritto di opzione per l'acquisto di azioni offerte alla generalità dei dipendenti della Società nel corso del 2018.

Valore normale delle azioni: euro 6.500

Option Cost: euro 1.500

Reddito di lavoro dipendente tassato in busta paga 2.934,17 (6.500 – 1.500 – 2.065,83)

Franchigia goduta: euro 2.065,83

Successiva cessione delle azioni così acquisite a euro 6.800 prima del triennio.

Plusvalenza assoggettata a tassazione con imposta sostitutiva (Quadro RT, Sez. II)

Euro 300 = 6.800 – 6.500 [= 1.500 (costo sostenuto per l'acquisto) + 2.934,17 (Reddito di lavoro dipendente tassato in busta paga) + 2.065,83 (franchigia goduta e non spettante, ripresa a tassazione in busta paga¹⁴)].

Nella pratica a volte può accadere che il datore di lavoro non abbia riconosciuto alcuna franchigia in busta paga in relazione all'esercizio delle S.O. (ad esempio, perché le S.O. non sono offerte alla generalità dei dipendenti, oppure perché il datore di lavoro sa già che le azioni saranno cedute immediatamente, ecc.), facendo confluire nel reddito di lavoro dipendente l'intera differenza fra il valore normale delle azioni ed il prezzo pagato dal dipendente per l'esercizio dell'opzione. In tal caso, nel calcolo del capital gain la franchigia (non goduta) non dovrà essere considerata (v. Esempio 2).

Esempio 2

Esercizio del diritto di opzione per l'acquisto di azioni della Società nel corso del 2018.

Valore normale delle azioni: euro 6.500

Option Cost: euro 1.500

¹⁴ Se la franchigia goduta non è stata fatta confluire nel reddito di lavoro dipendente da parte del datore di lavoro, nonostante la cessione delle azioni sia avvenuta prima del triennio, il soggetto dovrà dichiarare l'importo corrispondente alla stessa come reddito di lavoro dipendente nell'apposito quadro del mod. 730 o Redditi.

Reddito di lavoro dipendente tassato in busta paga 5.000 (6.500 – 1.500)
Franchigia goduta: zero

Cessione immediata delle azioni così acquisite a euro 6.800

Plusvalenza assoggettata a tassazione con imposta sostitutiva (Quadro RT, Sez. II)
Euro 300 = 6.800 – 6.500 [= 1.500 (costo sostenuto per l'acquisto) – 5.000 (Reddito di lavoro dipendente tassato in busta paga)].

Altre volte, infine, poi può anche accadere che la differenza fra il valore normale delle azioni acquistate ed il costo dell'opzione non sia ricompreso nel reddito di lavoro dipendente da parte del datore di lavoro, nonostante, ad esempio, le azioni siano cedute immediatamente dopo l'esercizio dell'opzione (c.d. "exercise and sell"). Anche in questo caso tuttavia la differenza fra il valore normale delle azioni acquistate ed il prezzo pagato dal dipendente mantiene la sua natura di reddito di lavoro dipendente (assoggettato a tassazione progressiva).

Si supponga la medesima situazione dell'esempio soprastante, la plusvalenza da capital gain soggetta ad imposta sostitutiva del 26% (nel Quadro RT Sez. II) sarà sempre di 300 euro, mentre la differenza fra il valore normale delle azioni ed il prezzo pagato dal dipendente, pari a 5.000 euro, dovrà sempre essere dichiarata come reddito di lavoro dipendente, soggetto ad IRPEF e relative addizionali (v. Esempio 3).

Esempio 3

Esercizio del diritto di opzione per l'acquisto di azioni della Società nel corso del 2018.

Valore normale delle azioni: euro 6.500

Option Cost: euro 1.500

Reddito di lavoro dipendente tassato in busta paga: zero

Cessione immediata delle azioni così acquisite a euro 6.800

Plusvalenza assoggettata a tassazione con imposta sostitutiva (Quadro RT, Sez. II)
Euro 300 = 6.800 – 6.500 [= 1.500 (costo sostenuto per l'acquisto) – 5.000 (Reddito di lavoro dipendente dichiarato nel Quadro C del Mod. 730 o nel Quadro RC se il contribuente dichiara tutti i propri redditi con il Mod. Redditi)].

Cessione delle azioni dopo il triennio

Superato il triennio, la cessione delle partecipazioni assegnate ai dipendenti (a soggetti diversi dal datore di lavoro/società emittente) non assume più rilievo ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente. Ciò non toglie, tuttavia, l'applicazione delle regole previste per il capital gain dagli artt. 67 e 68 del TUIR;

Ai fini in esame, assume particolare rilievo il già richiamato art. 68 co. 6 del TUIR, in base al quale le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni sono costituite dalla differenza tra:

- il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati e
- il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. *Anche in questo caso, quindi, la franchigia di 2.065,83 euro non concorre alla formazione del costo fisicamente rilevante della partecipazione.*

Esempio 4

esercizio del diritto di opzione per l'acquisto di azioni offerte alla generalità dei dipendenti della Società nel corso del 2014.

Valore normale delle azioni: euro 6.500

Option Cost: euro 1.500

Reddito di lavoro dipendente tassato in busta paga 2.934,17 (6.500 – 1.500 – 2.065,83)
Franchigia goduta: euro 2.065,83

Successiva cessione sul mercato, dopo il triennio, delle azioni acquisite a euro 6.800.

Plusvalenza assoggettata a tassazione con imposta sostitutiva (Quadro RT, Sez. II):

Euro 2.365,83 = 6.800 – 4.434,17 [= 1.500 (costo sostenuto per l'acquisto) + 2.934,17 (Reddito di lavoro dipendente tassato in busta paga)].

LE S.O. E IL QUADRO RW

Con la circolare n.38/E del 23 dicembre 2013, è stato precisato che le stock option su azioni estere, ossia i titoli o diritti offerti ai lavoratori dipendenti e assimilati che danno la possibilità di acquistare, ad un determinato prezzo, azioni della società estera con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro o della società controllante o controllanti:

- *non vanno indicati nel quadro RW sinché non sia trascorso un determinato periodo (c.d. vesting period) in cui l'assegnatario non può esercitare il proprio diritto.* Infatti, fino a quel momento il diritto è soggetto ad una sorta di condizione sospensiva;
- trascorso il vesting period, le stock option vanno indicate nel quadro RW soltanto nei casi in cui, al termine del periodo d'imposta, il prezzo di esercizio sia inferiore al valore corrente del sottostante, perché soltanto in questo caso il beneficiario dispone di un "valore" all'estero. Tuttavia se le S.O. non sono cedibili sono soggette solo al monitoraggio, senza applicazione dell'IVAFE (in tal caso va barrata la casella 20)
- I predetti diritti di opzione devono, invece, essere indicati in ogni caso nel quadro RW e, quindi, anche nel corso del vesting period, qualora essi siano cedibili (in tal caso scontano anche l'IVAFE).



Per la valorizzazione della consistenza delle stock option devono essere indicati nel quadro RW quale valore iniziale il prezzo di esercizio previsto dal piano e quale valore finale il valore corrente del sottostante al termine del periodo di imposta.



La circ. 28/E del 2 luglio 2012 ha invece chiarito che le stock option sono soggette all'imposta (IVAFE) solo nel caso in cui siano cedibili. In tal caso, le stock option sono soggette all'applicazione dell'IVAFE sulla base del valore di mercato (cfr. circolare n. 28/E del 2 luglio 2012).

Con la Ris. 73/E l'Agenzia delle Entrate ha fatto presente che:

- nel caso di *stock option* non cedibili con clausola "*Exercise and sell*", qualora le medesime siano state esercitate alla scadenza del *vesting period* e nel periodo d'imposta siano state vendute le azioni, *non è necessario compilare il quadro RW per assolvere agli obblighi di monitoraggio fiscale relativamente al possesso delle stock option.* Peraltro, trattandosi di diritti di opzione non cedibili, non è dovuta l'IVAFE;
- *è, invece, obbligatorio indicare nel quadro RW le azioni acquisite tramite l'esercizio delle stock option, ancorché le azioni siano cedute, in tutto o in parte, contestualmente all'esercizio delle stock option, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale e di applicazione dell'IVAFE.*

Esempio A – stock option non cedibili con clausola "Exercise and sell"

Una persona fisica residente in Italia ha esercitato, in data 1° maggio 2018, data di scadenza del vesting period, le stock option non cedibili con le quali sono state acquisite partecipazioni al capitale di una società belga quotata. Una parte delle azioni è stata contestualmente venduta e non ricorrono le condizioni del titolare effettivo.

prezzo di esercizio delle stock option previsto nel piano di assegnazione	Euro 48.000
valore di quotazione delle azioni al momento dell'esercizio dell'opzione di acquisto delle azioni	Euro 50.000

Il contribuente, *contestualmente all'esercizio, vende un numero di azioni per un valore complessivo di € 48.000*, mantenendo in portafoglio un numero di azioni (x) per un valore complessivo di € 2.000.

Alla fine del periodo d'imposta il contribuente detiene lo stesso numero (x) di azioni il cui valore di quotazione è di complessivi € 3.000.

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale			
1		2	09	100	1	48.000,00	48.000,00			
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFAE)		IVAFAE	Mesi (IVIE)		IVIE			
9		10		11	12		13			
,00		1		,00			,00			
RW1	Credito d'imposta		IVAFAE dovuta		Detrazioni	IVIE dovuta	Vedere istruzioni	Quota partecipazione	Solo monitoraggio	
	14		15		16	17	18	19	20	
	,00		,00		,00	,00	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo				Codice fiscale altri cointestatori						
21				22				23	24	
								<input type="checkbox"/>		
1		2	09	100	1	2.000,00	3.000,00			
9		10		11	12	13				
,00		245		,00	4	,00				
RW2	14		15		16	17	18	19	20	
	,00		4,00		,00	,00	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	21				22				23	24
								<input type="checkbox"/>		

Esempio B – stock option non cedibili

Una persona fisica residente in Italia ha esercitato, in data 1° maggio 2018, le stock option non cedibili con le quali sono state acquisite partecipazioni al capitale di una società belga quotata. Non ricorrono le condizioni del titolare effettivo.

Il vesting period è terminato il 1° febbraio 2018 e il contribuente, al termine del periodo d'imposta, detiene ancora le azioni.

prezzo di esercizio delle stock option previsto nel piano di assegnazione	Euro 48.000
valore di quotazione delle azioni al momento dell'esercizio dell'opzione di acquisto delle azioni e non è variato durante il periodo d'imposta	Euro 50.000

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale			
1		2	09	100	1	50.000,00	50.000,00			
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFAE)		IVAFAE	Mesi (IVIE)		IVIE			
9		10		11	12		13			
,00		245		67,00			,00			
RW1	Credito d'imposta		IVAFAE dovuta		Detrazioni	IVIE dovuta	Vedere istruzioni	Quota partecipazione	Solo monitoraggio	
	14		15		16	17	18	19	20	
	,00		67,00		,00	,00	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo				Codice fiscale altri cointestatori						
21				22				23	24	
								<input type="checkbox"/>		

Esempio C - stock option cedibili

Una persona fisica residente in Italia ha esercitato, in data 1° maggio 2018, le stock option cedibili su azioni di una società belga quotata e per le quali è terminato il vesting period nel corso del 2017. Non ricorrono le condizioni del titolare effettivo.

valore di mercato delle stock option all'inizio del periodo d'imposta	Euro 9.400
valore di mercato delle stock option alla data del 1° maggio 2018	Euro 9.500
prezzo di esercizio delle stock option previsto nel piano di assegnazione	Euro 45.000
valore di quotazione delle azioni al momento dell'esercizio dell'opzione di acquisto delle azioni	Euro 50.000
valore di quotazione delle azioni al 31.12.2018	Euro 48.000

	Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
	1	2	3	4	5	6	7	8
	1		14	09	100	1	9.400,00	9.500,00
	Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFE)		IVAFE		Mesi (IME)	
	9	10	11	12	13			
	,00	120	6,00		,00			
RW1	Credito d'imposta		IVAFE dovuta		Detrazioni		IME dovuta	
	14	15	16	17	18	19	20	
	,00	6,00	,00	,00	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo			Codice fiscale altri cointestatari				
	21	22	23	24				
				<input type="checkbox"/>				
	1	2	3	4	5	6	7	8
	1		2	09	100	1	50.000,00	48.000,00
	9	10	11	12	13			
	,00	245	64,00		,00			
RW2	14	15	16	17	18	19	20	
	,00	64,00	,00	,00	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	21	22	23	24				
				<input type="checkbox"/>				

[Fine]